Messaggio

numero	data	Dipartimento
6193	1° aprile 2009	DI / DECS / DFE

Concerne

Revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici (Les Pubb) del 21 dicembre 1994

LE NOVITÀ PRINCIPALI

La Legge sugli esercizi pubblici attualmente in vigore ha ormai quindici anni d'età, ed è sostanzialmente il frutto di una visione che, malgrado parecchi "aggiustamenti" messi in opera man mano, risale ancora agli anni Sessanta. È parsa dunque cosa quanto mai opportuna preparare una vera revisione totale di questo importante strumento legislativo, tanto più che la nostra società e la nostra economia hanno conosciuto cambiamenti sostanziali negli ultimi decenni.

Rispetto al testo in vigore, quello che si propone oggi, più semplice e chiaro, presenta alcune novità significative. Le principali sono le seguenti:

- si è introdotto un unico soggetto giuridicamente responsabile dell'esercizio, cioè il gerente;
- il ruolo dei Municipi risulta accentuato, in quanto essi devono verificare l'idoneità dei locali e delle strutture degli esercizi;
- l'accesso all'attività di esercente continuerà ad essere subordinato all'ottenimento dell'apposito certificato, che avrà tuttavia la valenza di un diploma cantonale; nel rispetto delle normative federali sul mercato interno, ciò non si applicherà agli esercenti che hanno lavorato in altri Cantoni in maniera irreprensibile in questo settore per la durata di almeno cinque anni;
- le Associazioni di categoria interessate saranno maggiormente coinvolte, con accresciute responsabilità e competenze, nella gestione e nel controllo del settore, ferma restando l'autorità superiore dello Stato nell'ambito di ogni decisione amministrativa;
- i minorenni potranno frequentare gli esercizi pubblici (esclusi i locali notturni) sino alle ore 23:00 senza essere accompagnati da adulti.

Queste modifiche hanno raccolto, nell'ambito della consultazione che è stata condotta in merito, un ampio consenso.

Da segnalare è poi il fatto che la riforma ha tenuto conto delle indicazioni espresse dal Gruppo operativo "Giovani, violenza, educazione" incaricato dal Consiglio di Stato di studiare il fenomeno della devianza giovanile. In particolare, vi si fa riferimento nei nuovi articoli 24, 26 e 48.

1.0063

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi illustriamo le motivazioni a sostegno della revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb).

I. INTRODUZIONE

È noto come l'albergheria e la ristorazione rappresentino uno dei rami più rilevanti per la nostra economia: 220mila posti di lavoro, cioè più del 6% della manodopera complessiva in Svizzera. Un ramo economico da sempre confrontato con la concorrenza su scala internazionale, o perlomeno da quando il costo dei viaggi da un paese all'altro e da un continente all'altro è alla portata della maggioranza delle persone: il turismo risponde infatti alle leggi della globalizzazione, perché le persone ormai sanno confrontare le offerte che giungono da tutte le parti del mondo e sono motivate da curiosità che non conoscono confini.

Di qui l'importanza dell'albergheria e della ristorazione nel valorizzare le destinazioni turistiche. I ristoranti e gli alberghi sono il biglietto da visita del nostro Paese.
Tutto questo presuppone un costante impegno nella formazione e nel perfezionamento professionali del personale impiegato. Accanto alle altre condizioni quadro (paesaggio, monumenti, accessibilità, fiscalità, pace sociale, sicurezza pubblica), la professionalità del personale e il suo spirito d'accoglienza sono fattori decisivi per conquistare la fedeltà dei clienti e per attirarne di nuovi. Un turista che visita una città in cui viene accolto e servito bene, non solo tornerà, ma sarà il miglior promotore di quella città e dei suoi servizi presso parenti, conoscenti e amici.

L'accoglienza, la disponibilità, unite alla qualità del servizio e alla competenza nel servire il cliente, sono le carte vincenti nella promozione della Svizzera e delle sue località quali mete turistiche. Le prime impressioni sono determinanti per il turista. E le prime impressioni sono date da due elementi: la bellezza del paesaggio, naturale o costruito; e l'accoglienza ricevuta negli alberghi, bar o ristoranti. Una cattiva accoglienza in albergo o al ristorante può cancellare anche la più bella impressione lasciata dal paesaggio. E il turista, straniero o confederato, non torna più.
Per queste ragioni è basilare l'impegno delle associazioni di categoria sulle quali il nostro Cantone conta molto e intende coinvolgere maggiormente nell'applicazione della legge.

II. DATI STATISTICI

Per inquadrare l'importanza della legge e la diffusione degli esercizi pubblici, esponiamo qui di seguito i dati risultanti dal rendiconto del Consiglio di Stato concernenti il tipo e il loro numero determinati al 31 dicembre 2008.

3.T24 Esercizi pubblici secondo la categoria di patente e di permesso, dal 1997

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Patenti di categoria A (con alloggio)[1]	**697**	**705**	**738**	**694**	**689**	**717**	**721**	**722**	**710**	**711**	**706**
Alberghi, motel, garni	363	303	329	322	317	311	303	289	285	281	273
Pensioni, locande, osterie, ristoranti e trattorie	245	339	329	287	271	262	256	255	241	237	230
Ostelli	86	41	51	49	48	48	48	46	46	46	45
Pensioni private di famiglie da 4 fino a 9 pensionanti	–	5	5	5	6	6	5	6	6	6	6
Case di salute, cura	–	–	2	5	5	5	4	4	4	4	3
Colonie di vacanza	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3
Cantine e cucine operaie	–	12	12	15	14	16	15	15	15	17	17
Rifugi e capanne di montagna	–	2	7	8	9	9	9	9	8	8	8
Camere, appartamenti, case o altre unità abitative	–	–	–	–	16	58	79	96	103	109	121
Patenti di categoria B (senz'alloggio)	**1'821**	**1'921**	**1'974**	**1'978**	**2'433**	**2'410**	**2'372**	**1'874**	**1'870**	**2'334**	**1'853**
Locali notturni	83	79	76	77	79	81	79	81	80	75	67
Ristoranti, snack-bar, grill-room, tratt., osterie, birrerie	1'258	1'274	1'306	1'301	1'239	1'253	1'250	1'250	1'244	1'253	1'241
Caffè, bar pasticcerie, gelaterie, tea-room	468	476	481	478	452	440	432	422	424	424	415
Buffet e mescite di club	12	14	13	13	14	17	17	19	17	16	17
Rifugi e capanne	–	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1
Mescite	–	32	47	53	58	54	56	57	59	63	69
Cantine e cucine	–	–	–	1	1	1	2	–	–	–	–
Mense	–	45	51	54	46	46	45	44	45	42	13
Spacci di bevande distillate	–	–	–	–	543	517	490	491	466	460	450

III. MODIFICHE DELLA LES PUBB

L'ultima proposta di revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici risale al 1992 e più precisamente al 14 aprile allorquando licenziammo lo specifico messaggio accompagnante il nuovo disegno di legge (cfr. messaggio no. 3923 del 14 aprile 1992).

Nelle nostre considerazioni facevamo rilevare che il progetto di nuovo testo manteneva la sistematica e l'assetto della normativa risalente all'11 ottobre 1967 e continuava pertanto a qualificarsi come una legge di polizia.
L'impostazione data dallo scrivente Consiglio era stata ritenuta insoddisfacente da parte della Commissione della legislazione la quale, in modo particolare, aveva stravolto il concetto di patente allora vigente (la patente autorizzava il titolare a gestire, in proprio o per mezzo di terzi, un esercizio pubblico), per correlarlo alla proprietà dell'immobile.
La modifica radicale dell'assetto giuridico in questa materia avrebbe dovuto, a mente della Commissione della legislazione, diminuire il numero dei soggetti coinvolti nella gestione di un esercizio pubblico passando da tre (il proprietario dello stabile, il titolare della patente e il gerente) a due (il titolare della patente e il gerente).
Inoltre anche il rapporto giuridico intercorrente tra il titolare della patente e il gerente sarebbe mutato; da contratto di lavoro a contratto di locazione (cfr. per maggiori dettagli il rapporto commissionale del 25 novembre 1994 pagg. 3 e 4).

Questa radicale nuova impostazione, approvata dal Gran Consiglio il 21 dicembre 1994, non ha potuto concretizzarsi in quanto il Tribunale Federale, adito dalla Federazione degli esercenti e degli albergatori del Cantone Ticino, ne ha ridimensionato il rigore e ha reintrodotto la "figura" del gestore, ossia dell'imprenditore (persona fisica, morale o unione di persone) responsabile della conduzione di uno o più esercizi pubblici.

La conseguenza di questa sentenza è la ricomparsa di tre figure giuridiche: il titolare di patente (il proprietario dell'immobile), il gestore rispettivamente il gerente (per più ampie considerazioni si rinvia ai contenuti del messaggio no. 4661 del 1° luglio 1997 rispettivamente al rapporto della Commissione della legislazione del 3 aprile 1998).
Come evidenzieremo nel prossimo capitolo questa complessa situazione, foriera di burocrazia e di lungaggini nell'evasione delle istanze, non è più sostenibile e richiede un nuovo approccio.

Quanto sia importante la Legge sugli esercizi pubblici è pure attestato dai ripetuti emendamenti ad essa apportati nel frattempo.
Senza entrare nei dettagli si rinvia al nostro messaggio no. 5044 del 10 ottobre 2000 e al nostro rapporto no. 5147 del 10 luglio 2001 sull'iniziativa parlamentare 18 dicembre 2000 presentata nella forma elaborata da Roger Etter per la deputazione UDC per la modifica della Les Pubb.

Le proposte contenute nei documenti testé citati sono state pure discusse e approvate dal Gran Consiglio. Per contro il nostro messaggio no. 5360 del 4 febbraio 2003 verrà ritirato in concomitanza con l'approvazione del presente messaggio. Per motivi di chiarezza e per meglio comprendere l'attuale indirizzo, non va comunque dimenticato che le proposte di modifica a suo tempo vagliate perseguivano i seguenti obiettivi:

- delegare competenze di controllo e di denuncia alle associazioni di categoria;
- delegare al regolamento i dettagli concernenti i corsi per l'ottenimento del certificato di capacità;
- abrogare il concetto secondo cui il certificato di capacità ha una validità limitata;
- abrogare le vigenti condizioni che impediscono di ottenere il certificato di capacità;
- concedere ai Municipi che hanno ottenuto competenze di controllo in materia di esercizi pubblici di sanzionare le violazioni riscontrate mediante procedura contravvenzionale;
- regolamentare, diversamente, l'accesso dei giovani di età inferiore ai 16 anni negli esercizi pubblici per meglio tener conto dell'evoluzione della società;
- risolvere il tema degli esercizi pubblici inseriti nelle case da gioco con concessione federale;
- risolvere la problematica della vendita di bevande alcoliche fermentate ai giovani, inasprendo le pene per le infrazioni commesse, tramite la maggiorazione dell'importo minimo delle contravvenzioni;
- adeguare la procedura ricorsuale alle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Nella misura in cui le citate proposte hanno mantenuto la loro pertinenza e attualità queste ultime sono state ovviamente riprese e riproposte con il presente messaggio.

Infine conformemente allo spirito di revisione della legge, si reputa opportuno suggerire un cambiamento di denominazione della normativa, in modo da esplicitare anche dal profilo formale il carattere radicale della proposta.

Traendo spunto dalle più recenti legislazioni cantonali del settore e dagli auspici espressi dalle associazioni di categoria, la scelta è ricaduta sulla dicitura "Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione" (Lear).
Essa è parsa consona a meglio connotare il carattere imprenditoriale delle attività contemplate dal disegno di legge, che intervengono in un regime concorrenziale di libero mercato.

IV. PECULIARITÀ DELLA NUOVA LEAR

a) Una sola persona di riferimento: il gerente

Con tale revisione ci si propone di snellire l'attuale Les Pubb soprattutto tramite l'abrogazione della figura del proprietario dell'immobile (titolare di patente) e di quella del gestore.
L'intervento dell'Amministrazione cantonale dovrebbe pertanto restare circoscritto all'attività del gerente, quale unico soggetto giuridico destinatario delle decisioni di rilascio o revoca dell'autorizzazione nonché dei provvedimenti sanzionatori di natura contravvenzionale o amministrativa conseguenti alla trasgressione degli obblighi dell'attività di esercente.

Questa nuova impostazione è dettata dalle seguenti valutazioni.
Gli esercizi alberghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi) sono stabilimenti nei quali viene esplicata un'attività commerciale che richiama l'esigenza di un permesso di polizia.
Pertanto da un lato si pone la questione dell'idoneità dell'immobile, mentre dall'altro quella relativa alle capacità professionali dell'esercente.

Aspetti legati alla conformità dei requisiti logistici

Per stabilire se un determinato immobile si presti ad essere adibito ad esercizio, occorre anzitutto fare riferimento all'ordinamento pianificatorio, edilizio ed ambientale. L'apertura di un esercizio presuppone quindi, in ogni caso, il rilascio di una licenza edilizia.
Ne discende che l'esame dell'idoneità di un immobile a fungere da esercizio deve essere esperito in modo esaustivo, esclusivamente nell'ambito del rilascio della licenza edilizia, della quale la vigente patente, per le evidenti similitudini, costituisce un inutile doppione che non ha più ragione di sussistere.
La soppressione ne è pertanto la logica conseguenza.

Aspetti di natura professionale

La conduzione di un esercizio presuppone il possesso di determinate capacità professionali che nel progetto di legge permangono invariate senza subire significative modifiche.

Proprio grazie al loro mantenimento, il gerente è destinato ad assumere un ruolo di accresciuta importanza nei confronti dell'autorità cantonale, assurgendo a figura di unico referente per quest'ultima.
Siamo convinti che questa nuova impostazione permetta di restituire chiarezza operativa alle varie autorità chiamate ad intervenire per contrastare situazioni di illegalità connesse all'attività degli esercizi.
Grazie ad essa la problematica delle gerenze fittizie, in cui al gestore viene rilasciata un'autorizzazione sulla base della comprovata assunzione di una persona qualificata ad esercitare l'attività, ma che di fatto risulta assente dai locali e completamente disinteressata alla conduzione dell'esercizio, potrà essere rimossa.

L'abuso di tali situazioni non avrà modo di potersi perpetuare, giacché la normativa proposta - contrariamente all'attuale - non prevede alcun riconoscimento giuridico alla figura del gestore, che resta circoscritta a quella di semplice e libero imprenditore senza necessità di apposita autorizzazione per la pratica della sua attività.
La soppressione del gestore non significa impunità per le riferite irregolarità, delle quali solo il gerente è chiamato a rendere conto all'autorità amministrativa, essendo assurto ad esclusivo responsabile delle inadempienze afferenti la conduzione di un esercizio pubblico.

b) Competenze dei Municipi

Premesso che tutte le vigenti competenze demandate ai Municipi sono state riconfermate è importante evidenziare come, con questa revisione globale della Les Pubb, il ruolo dei Municipi risulti accentuato poiché, nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia, essi dovranno puntualmente verificare se le esigenze strutturali e igienico-sanitarie previste per gli esercizi sono ossequiate a norma di legge.

Per quanto riguarda più specificatamente la problematica della turbativa all'ordine pubblico, provocata dagli avventori degli esercizi, è importante segnalare la nuova delega di competenza demandata loro dalla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004 (RL 9.2.1.1, art. 6 cpv. 1 let. e) e dal relativo Regolamento di applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) del 17 maggio 2005 (RL 9.2.1.1.3 art. 5 cpv. 2 let. c) entrati in vigore il 1. gennaio 2006.

c) Competenze del Laboratorio cantonale d'igiene (LCI)

All'interno di un esercizio pubblico vengono trattate quotidianamente derrate alimentari, si pensi ad esempio alla preparazione dei pasti e al servizio delle bevande. Di conseguenza questo settore è confrontato con l'applicazione della legislazione federale inerente le derrate alimentari. La stessa comprende la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Lderr) del 9 ottobre 1992 (RS 817.0), la relativa ordinanza (Oderr) del 23 novembre 2005 (RS 817.02) e l'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sui requisiti igienici (ORI) del 23 novembre 2005 (RS 817.024.1).
A livello cantonale tornano applicabili la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LaLDerr) del 30 settembre 1996 (RL 6.2.1.1) ed il Regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d' uso (RLaLDerr) del 4 novembre 1997 (RL 6.2.1.1.1).
Per quanto attiene al nostro Cantone, a mente dell'art. 3 RLaLDerr, il chimico cantonale dirige il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d' uso, così come il controllo della trasformazione delle carni nei negozi per la vendita al minuto, se tale operazione è compiuta prevalentemente per la vendita diretta al consumatore. Parimenti dirige il Laboratorio cantonale d'igiene (LCI). Questo istituto, ai sensi dell'art. 4 RLaLDerr, effettua le analisi necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d' uso, esegue le analisi affidategli dal veterinario cantonale nell' ambito delle sue attività di controllo delle derrate alimentari e può compiere analisi per privati o enti pubblici. Di conseguenza tutti questi aspetti igienico-sanitari che riguardano gli esercizi esulano dalle mansioni dell'Ufficio dei permessi (UP) e dei Comuni essendo di mera competenza del LCI e dei suoi ispettori.
In tale ambito l'art. 29 LDerr conferisce alle autorità cantonali, ossia al chimico cantonale (art. 3 RLaLDerr), la facoltà di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica, fra i

quali si annovera il divieto, temporaneo o definitivo, di utilizzazione dei locali dell'esercizio pubblico.
Appare utile ricordare che dal 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 3 ODerr, ogni esercizio al suo interno ha l'obbligo di introdurre la figura del responsabile per la sicurezza dei prodotti alimentari. Il medesimo funge infatti da interlocutore con le competenti autorità cantonali per tutte le questioni inerenti questo ambito.

Infine per quanto riguarda la compatibilità della frequentazione di animali all'interno degli esercizi con le prescrizioni in materia di igiene, si osserva quanto segue.
Nella vigente legge l'accesso di animali in un esercizio pubblico è disciplinato dall'art. 58, che lascia alla discrezione del gerente l'ammissione di questi ultimi.
L'articolo 15 dell'ORI pone il divieto di tenere od introdurre animali nei locali che entrano in contatto con derrate alimentari.
Una deroga a tale divieto è prevista per i cani, i quali possono accedere alle sale da pranzo dei ristoranti, purché il responsabile lo consenta (art. 15 cpv. 2 let. b ORI).
Pertanto nella sua sostanza, la norma federale ricalca i contenuti del vigente articolo 58 Les Pubb.
Di conseguenza, ritenuta la ridondanza di quest'ultimo con la legislazione federale, il suo mantenimento nella normativa cantonale è apparso del tutto superfluo.

d) Conduzione degli esercizi e pratica della prostituzione

La problematica della prostituzione ed in modo particolare la concretizzazione dell'obiettivo previsto dalla specifica legge che è quello di arginare il fenomeno della prostituzione e prevenire lo sfruttamento e le conseguenze criminose (cfr. art. 1 cpv. 1 Legge sull'esercizio della prostituzione (Lprost) del 25 giugno 2001 (RL 1.4.1.3) dev'essere inserita in un quadro legislativo più ampio siccome la normativa, malgrado i suoi scopi, non è sufficiente per controllare l'evoluzione della situazione.
Infatti questa legge fa necessariamente parte di un tassello di altre norme che contribuiscono a raggiungere l'obiettivo più sopra menzionato.
Alludiamo principalmente al Codice penale svizzero ed in modo particolare agli art. 195 (promovimento della prostituzione) e 196 (tratta di esseri umani), alle norme pianificatorie, edilizie e ambientali, la cui applicazione compete ai Comuni, alle ordinanze municipali promulgate conformemente all'art. 3 Lprost, alla LStr e agli Accordi bilaterali, alla Les Pubb come pure agli articoli di diritto civile ed in modo particolare ai disposti 679 (responsabilità del proprietario) e 684 (rapporti di vicinato).
Sottolineiamo ancora che per fronteggiare il dilagare della prostituzione e mantenere il fenomeno entro dimensioni quantitativamente accettabili, non è sufficiente disporre di mezzi giuridici ma risultano essere indispensabili gli interventi della polizia cantonale rispettivamente della Magistratura penale.

Per tornare al contesto specifico degli esercizi in cui avviene la prostituzione è importante annotare come il Tribunale cantonale amministrativo abbia subordinato la chiusura degli esercizi frequentati da prostitute all'acquisizione di riscontri probatori particolarmente onerosi, che di fatto ostacolano l'emanazione di una decisione volta a sospendere l'autorizzazione della loro gestione.
In particolare, per dimostrare che un esercizio (snack bar) sia assurto a luogo per la promozione del sesso relegando la funzione di ristorazione al rango di attività marginale, non basta la raccolta delle deposizioni delle giovani prostitute che ammettono di frequentare l'esercizio con lo specifico intento di acquisire clienti, ma occorre ancora assumere elementi concreti sul numero degli avventori e sul consumo globale di cibi e bevande, sottoponendo il locale ad un monitoraggio attento e discreto su di un arco

temporale sufficientemente lungo (sentenza del TRAM del 7 gennaio 2002 in re F.V e D. SA).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la vigente Les Pubb si rivela uno strumento di ardua applicazione per contrastare efficacemente il fenomeno del meretricio.
All'infuori di questa occorre pertanto ribadire che incisive possibilità d'intervento sono offerte ai Municipi dalla legislazione sulla pianificazione del territorio, da quella in materia di protezione dell'ambiente e da quella sulla polizia delle costruzioni.

Grazie a tali ordinamenti l'autorità comunale è in grado di inibire autonomamente la formazione e l'attività, non preventivamente autorizzate, di stabilimenti trasformati in postriboli.
A tale riguardo più volte il Tribunale federale ha confermato la chiusura di edifici, siccome il cambiamento di destinazione degli immobili, trasformati da semplici abitazioni primarie in veri e propri postriboli, non era compatibile con le condizioni originarie poste al rilascio della licenza edilizia e nemmeno con la destinazione della zona residenziale stabilita dal Piano Regolatore (DTF 2P.5/2004 del 26 gennaio 2004; 1P.137/2003 del 20 giugno 2003; 1P.213/1999 del 30 marzo 2000).
In particolare le immissioni moleste legate all'esercizio della prostituzione (schiamazzi, via vai di automobili, intensità dei rumori durante le ore notturne, ecc.) comportano un deterioramento della qualità di vita e di degrado del quartiere inammissibili con il PR.
In tale ambito il TF ha pertanto ritenuto che l'art. 43 della Legge edilizia cantonale (LE) rappresenta una sufficiente base legale per consentire al Municipio di ordinare il ripristino di una situazione conforme al diritto (NAPR) ed alle licenze edilizie da esso rilasciate.
Ciò significa che l'autorità comunale può intervenire di proprio moto ordinando la cessazione di un'utilizzazione non autorizzata di un edificio, quale provvedimento cautelare in base all'art. 42 LE.
Anziché imporre la temporanea cessazione di un'attività edilizia sprovvista della necessaria autorizzazione, l'ordine di cessare l'utilizzazione abusiva è volto ad inibire cambiamenti di destinazione, attuati senza licenza, nell'attesa che la modifica delle condizioni di utilizzazione sia eventualmente autorizzata in sanatoria (RDAT 2002, I, N. 20, pag. 227; sentenze del TRAM del 3 novembre 2004 in re R. SA e R.R., del 13 aprile 2006 in re F.C. e del 16 gennaio 2009 in re M.A. e N.M.R. SA).

È chiaro che le riferite normative e giurisprudenza sono applicabili anche nei confronti di quegli esercizi, trasformati in postriboli, la cui attività di ristorazione ha assunto un ruolo vieppiù secondario ed incompatibile con la normativa del PR e con le condizioni originarie poste per il rilascio della licenza edilizia.

Consideriamo pertanto che i Comuni, e per esso i Municipi, dispongano degli strumenti legali necessari per intervenire prontamente ed in modo efficace, non solo per limitare il fenomeno della prostituzione, ma anche per inibire ogni genere di attività incompatibile con le condizioni alla base del rilascio della licenza edilizia.

e) Il diploma cantonale di esercente e sua relazione con la Legge federale sul mercato interno

La Legge federale sul mercato interno (LMI, RS 943.02) è stata approvata dal Parlamento federale il 6 ottobre 1995, nell'ambito dell'adozione di una serie di provvedimenti intesi a rinnovare e rilanciare l'economia interna del nostro Paese. Essa ha quale scopo principale quello di abbattere gli ostacoli di diritto pubblico alla concorrenza, istituiti dalle varie legislazioni cantonali e comunali, nonché di eliminare gli impedimenti esistenti alla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno del Paese, in modo da rafforzare la coesione interna del mercato e rendere più competitiva l'economia elvetica nel contesto

internazionale (cfr. messaggio concernente la Legge sul mercato interno del 23 novembre 1994, F.F. 1995, n. 1, da pag. 1025).
Concepita come legge quadro, la LMI non mira ad armonizzare le normative dei singoli settori, ma si limita a stabilire i principi elementari necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

La revisione proposta nel 2004 ed adottata dall'Assemblea federale il 16 dicembre 2005 (cfr. messaggio concernente la modifica della Legge federale sul mercato interno del 24 novembre 2004, pubblicato in F.F. 2005, n. 3, da pag. 409), si prefigge di accrescere l'efficacia della legge mediante degli interventi di modifica puntuale.

Gli elementi fondamentali della revisione sono l'estensione al domicilio professionale del principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo d'origine, l'inasprimento delle condizioni alle quali le autorità del luogo di destinazione possono limitare il libero accesso al mercato, l'applicazione delle norme comunitarie al riconoscimento intercantonale dei certificati di capacità e, da ultimo, l'introduzione di un diritto di ricorso dalla COMCO contro le decisioni amministrative che limitano in modo inammissibile l'accesso al mercato.
Uno degli elementi essenziali della revisione è l'estensione al domicilio professionale del principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo d'origine. Nella sostanza, chi stabilisce il proprio domicilio professionale in un luogo al fine di esercitarvi un'attività può prevalersi delle prescrizioni del luogo del primo domicilio. Le categorie professionali che, data la natura della loro attività, devono stabilirsi nel luogo di prestazione beneficeranno quindi del libero accesso al mercato.
Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda gli albergatori e gli esercenti, la cui attività deve necessariamente svolgersi nel luogo in cui è ubicato l'esercizio. Questi ultimi, se domiciliati in un altro Cantone, non saranno pertanto astretti a richiedere l'autorizzazione nel luogo in cui praticano la professione.

Essi potranno esercitare la loro attività in forza dell'autorizzazione rilasciata nel luogo del primo domicilio.
Giusta il principio del libero accesso al mercato infatti, l'autorizzazione rilasciata dal Cantone del primo domicilio ha valenza sull'intero territorio federale (art. 2 cpv. 1 LMI).
Per motivi di sovranità cantonale (art. 3 Cost. Fed.) è ovvio che la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del luogo del primo domicilio sarà esercitata dall'autorità del luogo di destinazione (art. 3 LMI).

La revisione comporta pure un ulteriore inasprimento delle condizioni previste dall'art. 3 LMI.
In linea di principio, le autorità del luogo di destinazione non potranno più negare l'accesso al mercato. La modifica proposta stabilisce esigenze più elevate in merito all'osservanza del principio di proporzionalità legate alle misure di restrizione d'accesso al mercato.
In questo contesto, il nuovo capoverso 3 dell'art. 3 LMI obbliga le autorità ad esaminare la proporzionalità delle restrizioni tenendo conto anche dell'esperienza professionale acquisita dall'offerente nel luogo di origine.
In virtù della disposizione proposta, l'autorità del luogo di destinazione deve prendere in considerazione l'esperienza professionale acquisita dalla persona interessata nel suo luogo di origine a prescindere dall'esistenza di un certificato di capacità. In tale contesto l'esperienza professionale (pratica acquisita secondo la LMI) assumerà un ruolo importante non soltanto nei casi in cui nel Cantone d'origine non è richiesto alcun titolo, bensì anche quando in tale Cantone l'accesso al mercato è stato ottenuto con un titolo che non dà riconoscimento in virtù dell'art. 4 LMI. Invocando l'esperienza professionale sarà possibile opporsi al rifiuto dell'accesso al mercato senza dover nel contempo presentare una domanda di riconoscimento dell'equivalenza dei diplomi.

Come abbiamo già evidenziato, per ossequiare il criterio della proporzionalità la LMI obbliga a riconoscere come sostitutivo del certificato un adeguato periodo di pratica. Benché nel messaggio già citato si affermi che *"prendendo a modello la Convenzione amministrativa dell'Espace Mittelland del 12 marzo 1999 sulle attività industriali e artigianali regolamentate, che disciplina l'accesso reciproco (agevolato) al mercato dei Cantoni interessati, può essere considerato sufficiente l'esercizio irreprensibile di un'attività professionale per tre anni consecutivi"* (F.F. 2005, n. 3, pag. 230), abbiamo ritenuto come adeguato un periodo di pratica di cinque anni, con riferimento al periodo di pratica richiesto dalla Legge federale sulla formazione professionale per ammettere praticanti alle procedure di qualificazione nel caso di qualifiche ottenute al di fuori di cicli di formazione disciplinati (cfr. in modo particolare l'art. 32 OFPr rispettivamente l'art. 18 cpv. 3 del Regolamento sulla formazione professionale degli esercenti).

Ne discende che l'operatore esterno che possa attestare una pratica di esercente irreprensibile per almeno cinque anni consecutivi, in futuro dovrà essere ammesso a condurre questa attività anche in Ticino. Ciò a prescindere dalla titolarità di un certificato attestante la formazione specifica del settore, ottenuto in un altro Cantone.
Per gli esercenti del nostro Cantone, la legge e le sue facilitazioni restano precluse, questi ultimi non potendo vantare cambiamento di residenza alcuno.
Pertanto il rigore dell'attuale Les Pubb mantiene piena efficacia nei loro confronti, essendo agenti economici stabilmente domiciliati in Ticino.
Nei confronti di questa categoria di persone esenti da cambiamento di domicilio, l'obbligo di ottenere il certificato di capacità di esercente permane quindi inalterato.
In quest'ambito la LMI lascia infatti immutata la situazione vigente, senza intaccare l'autonomia normativa del Cantone.
Proprio in virtù di questa autonomia cantonale residua che la LMI concede ai Cantoni, in Ticino l'accesso all'attività di esercente rimarrà subordinato all'ottenimento del certificato di capacità professionale per esercente.

Premesso che l'attuale certificato di capacità professionale per esercenti sarà rimpiazzato dal diploma cantonale di esercente (cfr. commento art. 12), lo scrivente Consiglio attribuisce, contrariamente all'opinione di alcuni cantoni della Svizzera tedesca, il giusto valore al certificato di capacità per "esercenti", che deve essere mantenuto anche in prospettiva futura.
Ciò è stato ribadito anche nelle risposte riguardanti la procedura di consultazione della revisione della LMI con lettera del 15 giugno 2004 al Dipartimento federale dell'economia e con lettera del 1° settembre 2005 alla Segreteria della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati. In questo ambito si é pure ritenuto opportuno di proporre di "…valutare l'introduzione di una legge quadro a livello federale sugli esercizi pubblici con l'eventuale introduzione di un certificato o diploma federale per svolgere l'attività di esercente…" e di ribadire che "…è importante uniformare le modalità di accesso alla professione in tutti i cantoni. Questo può avvenire anche tramite una disposizione federale particolare…".
La legge federale è stata approvata, purtroppo senza tenere in considerazione le nostre proposte.

Nonostante ciò, dal punto di vista dell'opportunità, si ritiene di dover comunque continuare sulla strada intrapresa ormai da decenni, che ha dato finora buoni risultati.
Attualmente nel nostro Cantone il certificato di capacità per "esercenti" viene rilasciato alle seguenti condizioni cumulative; e meglio dopo aver:

- seguito un corso della durata di tre mesi, organizzato su delega del DECS dalla GastroTicino, Federazione esercenti ed albergatori Ticino;

- superato gli esami finali predisposti dalla Divisione della formazione professionale;
- provato, tramite la dichiarazione AVS, di aver lavorato almeno per otto mesi nel settore della ristorazione.

Il certificato risulta quindi essere un importante documento attestante che, coloro i quali ne sono in possesso, dispongono delle conoscenze professionali minime per poter gestire un esercizio pubblico con dignità e con professionalità, nell'interesse generale di tutte le parti interessate (clientela, fornitori, enti pubblici, ...).
Gli articoli 12, 13 e 14 della presente proposta di legge forniscono solo il quadro generale; gli aspetti organizzativi di dettaglio saranno poi definiti nel relativo regolamento di applicazione.

f) Coinvolgimento delle associazioni di categoria

La presentazione di questo messaggio ci offre l'occasione per esprimere alcune considerazioni in merito al rafforzamento del ruolo che si intende conferire all'attività delle associazioni di categoria interessate.
Il "Corpo iuris" cantonale contempla un numero considerevole di leggi, decreti legislativi rispettivamente regolamenti e decreti esecutivi del Consiglio di Stato.
Ogni disposizione, generalmente, non solo prevede norme procedurali ed organizzative ma deferisce pure allo Stato il compito di verificarne l'applicazione e l'ossequio da parte dei cittadini.
Inoltre, malgrado taluni sporadici appelli in senso contrario, la tendenza generale consiste nel rispondere a nuovi problemi con l'emanazione di ulteriori norme che accollano crescenti compiti all'Amministrazione e di riflesso stimolano la richiesta di ampliamento dell'apparato burocratico per consentirne l'applicazione.
Questa attitudine stride con la volontà di contenere l'aumento del numero e delle spese del personale amministrativo.

Riprendendo l'approccio già esistente a livello di Confederazione, e da alcuni anni pure nel nostro Cantone, riteniamo che anche nell'ambito di applicazione della Lear sia possibile coinvolgere maggiormente le associazioni di categoria interessate, conferendo loro maggiori responsabilità e competenze (cfr. art. 33 cpv. 1 let. b).
È ovvio comunque che le nuove attribuzioni conferite alle associazioni di categoria non riguarderanno in nessun caso il campo di azione in cui lo Stato interviene quale detentore del pubblico potere (decisioni, sanzioni).

Questo intendimento è già stato condiviso dal Gran Consiglio nell'ambito dell'approvazione della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (cfr. RL 8.5.1.1 art. 31), della Legge cantonale sulla protezione della natura avvenuta il 12 dicembre 2001 (cfr. RL 9.3.1.7 art. 30 e 32), della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (cfr. RL 11.1.2.2 art. 4) rispettivamente della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (cfr. RL 9.2.1.1 art. 5).

g) Accesso dei giovani di età inferiore ai 16 anni negli esercizi

Il tema dell'accesso negli esercizi è stato oggetto di una risoluzione da parte dei giovani nell'ambito del secondo forum cantonale tenutosi a Bellinzona il 12 aprile 2002.
Con la stessa i giovani chiedono sostanzialmente che la vigente Les Pubb, da loro ritenuta anacronistica, tenga maggiormente conto del differente grado di maturità e della diversità di esigenze che contraddistinguono i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 12 e 17

anni. A tale riguardo interessanti risultano le considerazioni formulate dalla Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 18 dicembre 2000 presentata nella forma elaborata da Roger Etter per la deputazione UDC per la modifica della Les Pubb.
Infatti la Commissione, riprendendo alcune riflessioni desunte dal rapporto "Giovani come va?, dati 1998", così si esprime:

"Possiamo immaginare - pur non disponendo di dati statistici - che nella fascia di età dai 16 ai 18 anni le uscite alla sera ed il consumo di bevande alcoliche siano ancora maggiori che non nelle fasce d'età inferiori.
Questi dati evidenziano - qualora fosse ancora necessario e non ce ne fossimo accorti - che negli ultimi anni vi sono stati dei cambiamenti d'atteggiamento dei minorenni nella società.
I dati statistici dell'UMS confermano che la situazione è mutata rispetto al passato anche nel nostro Cantone e che l'uscire alla sera per tanti minorenni non costituisce più un'eccezione, ma fa parte dell'acquisito e viene accettato da molte famiglie.
Su questa evoluzione dei costumi si possono avere pareri diversi: sta di fatto però che la situazione è oggi questa e non è più possibile ignorarla o semplicemente credere di poter invertire la rotta con delle proibizioni."
(cfr. Rapporto commissionale del 16 gennaio 2002, pag. 2)

La vigente normativa, per quanto riguarda l'accesso agli esercizi pubblici, sancisce i seguenti principi:

- l'accesso ai locali notturni e alle discoteche è vietato alle persone di età inferiore agli anni 18 (art. 47 e 48 cpv. 1 Les Pubb);
- l'accesso alle discoteche tra le 14:00 e le 21:00 dei giorni di sabato e festivi è permesso alle persone che hanno compiuto gli anni 16 a condizione che non vengano consumate bevande alcoliche (art. 40 e 48 cpv. 2 Les Pubb);
- sino alle 21:00 i giovani d'età inferiore ai 16 anni possono entrare negli altri esercizi pubblici senza limitazioni. Per contro, dalle 21:00, questi giovani devono essere accompagnati da un maggiorenne responsabile del loro comportamento (art. 49 Les Pubb);
- i giovani di 16 anni compiuti hanno libero accesso negli esercizi pubblici ad eccezione dei locali notturni e discoteche (art. 49 Les Pubb a contrario).

La problematica dell'accesso dei giovani negli esercizi è sempre stato oggetto di particolare attenzione sia da parte del Consiglio di Stato che da parte del Gran Consiglio e delle sue commissioni.

Interessante al proposito riprendere quanto espresso dal Consiglio di Stato nel messaggio del 25 febbraio 1966 che accompagnava il disegno di Les Pubb:

"*Pur consapevoli del fatto che i mali lamentati dai più non potrebbero essere aboliti con divieti e proibizioni di natura poliziesca, ma devono trovare i loro rimedi là dove hanno preso radice - pensiamo in modo particolare alla famiglia e alla scuola, quanto dire all'educazione e all'istruzione - si è ritenuto di cogliere l'occasione offerta dalla nuova legge per dare un indiretto contributo alla soluzione del problema.*
Si è stabilito cioè un principio di cui non possiamo non avvertire il rigore e la severità: quello secondo cui l'accesso agli esercizi pubblici è vietato alle persone d'età inferiore ai 16 anni quando non siano accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.
Né si può disconoscere tutto quello che c'è di aleatorio, di precario, di inconsistente, vorremmo dire, nella scelta del limite d'età e nella decisione relativa alle persone accompagnanti il minorenne…" (cfr. pag. 12 let. f)

In relazione alle considerazioni che precedono, abbiamo pertanto deciso di proporre la modifica del vigente art. 49 nel senso di permettere l'accesso e la permanenza negli

esercizi - esclusi i locali notturni - sino alle ore 23:00, ai giovani che non hanno ancora compiuto 16 anni senza la necessità di essere accompagnati da maggiorenni (cfr. art. 15).

h) Riordino formale

La revisione globale di questa legge ci ha dato l'occasione di attuare i concetti contenuti nell'alleggerimento della legislazione cantonale che persegue lo scopo di verificare se sia possibile rinunciare ad alcune norme per ridurne la densità al fine di eliminare quelle desuete, eccessivamente burocratiche, che impongono un iter eccessivamente complicato, come pure di ottenere una ponderata flessibilità nell'attività legislativa assegnando al giusto organo una determinata competenza decisionale in modo da permettere una migliore adattabilità della regolamentazione ai cambiamenti.

V. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

L'impostazione di questa revisione totale della vigente legge come pure le proposte illustrate nel precedente capitolo, sono state sottoposte dal Dipartimento delle istituzioni ad un'ampia e qualificata procedura di consultazione.

Gli enti e associazioni interpellati sono stati i seguenti:

- Associazione Comuni e Regioni di montagna (CoReTi), c/o sig. Matteo Oleggini, Segretario, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona
- Associazione dei Comuni urbani ticinesi (ACUTI), Casella postale 1011, 6501 Bellinzona
- Associazione ticinese per l'autonomia dei Comuni, Casella postale 244, 6528 Camorino
- Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI), Casella postale 165, 6932 Breganzona
- Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi (APCTi), c/o aiut Dario Righeschi, Segretario, Ufficio formazione della Polizia cantonale, Residenza
- Comando della Polizia cantonale, Residenza
- Conferenza direttori centri educativi per minorenni (CoDiCEM), c/o Dott. Med. Gianluca Magnolfi, Via Luganetto 5, 6962 Viganello
- Conferenza cantonale genitori, Via Daldini 4, 6943 Vezia
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Residenza
- Divisione della salute pubblica, Residenza
- GastroTicino - Federazione Esercenti Albergatori Ticino, Via Gemmo 11, 6903 Lugano
- Gruppo esperti in materia di tossicomanie, c/o sig. Andrea Gianinazzi, Sezione sanitaria, Residenza
- Hotelleriesuisse Ticino, Via Lugano 18, 6500 Bellinzona
- Ingrado Centro di cura dell'alcolismo, Via Trevano 6, Casella postale 4044, 6904 Lugano
- Magistratura dei minorenni, Via E. Bossi 2a, 6900 Lugano
- Municipi del Cantone Ticino
- Partiti del Cantone Ticino
- Pro Juventute, Via L. Taddei 4a, Casella postale 744, 6962 Viganello
- Radix Svizzera italiana, Via Trevano 6, Casella postale 4044, 6904 Lugano
- Servizi generali del Dipartimento del territorio, Residenza
- Sezione della circolazione, Residenza
- Ticino Turismo, Via Lugano 12, 6501 Bellinzona
- Tribunale cantonale amministrativo, Via Pretorio 16, 6900 Lugano

Le numerose risposte pervenute ci hanno permesso di disporre di un quadro sufficientemente rappresentativo delle opinioni degli addetti ai lavori e di prendere le decisioni politiche di nostra competenza.

Per facilitare l'esame delle risposte, in modo particolare per quanto riguarda l'impostazione generale della revisione che si propone di snellire la vigente legge soprattutto tramite l'abrogazione della figura del proprietario dell'immobile (titolare di patente) e di quella del gestore limitando l'intervento dell'Amministrazione cantonale nei confronti del gerente, è stato sottoposto ai consultati uno specifico questionario.

Esito della procedura di consultazione

Riproducendo le domande del questionario e inserendovi il numero dei favorevoli e dei contrari, si può già ottenere un quadro interessante riguardo ai temi principali oggetto della revisione totale.

Domanda	SI %	NO %
1. Condividete l'impostazione del progetto secondo cui il Cantone deve concentrarsi esclusivamente sul gerente?	**63** **93%**	5 7%
2. Appoggiate lo snellimento della vigente procedura in modo che già nella fase del rilascio della licenza edilizia vengano esaminati, da parte dei Municipi, gli aspetti strutturali degli esercizi pubblici (cfr. art. 7)?	**56** **80%**	14 20%
3. Approvate la modifica del titolo della vigente Legge sugli esercizi pubblici?	**60** **97%**	2 3%
4. Le eccezioni riguardo all'applicazione della legge sono da voi condivise (cfr. art. 3)?	**59** **89%**	7 11%
5. Siete d'accordo che nel Cantone Ticino venga mantenuto l'obbligo di conseguire il diploma cantonale di esercente malgrado l'entrata in vigore delle nuove norme della Legge sul mercato interno (cfr. art. 13-15)?	**59** **92%**	5 8%
6. Nel messaggio del 4 febbraio 2003, il Consiglio di Stato ha proposto di facilitare l'accesso e la permanenza sino alle ore 23:00 dei giovani di età inferiore ai 16 anni negli esercizi pubblici modificando il vigente art. 49. Questa proposta è stata ripresa nel progetto di revisione (cfr. art. 16). La condividete?	**42** **60%**	28 40%
7. Nel messaggio del 4 febbraio 2003, il Consiglio di Stato, proponendo di modificare l'attuale art. 50 let. b e l'art. 51 della Legge sanitaria, ha inteso autorizzare la vendita ed il consumo delle bevande alcoliche fermentate a partire dai 16 anni. Questo disegno è stato riproposto nel progetto di revisione (cfr. art. 25 e art. 51 della Legge sanitaria). La convalidate?	29 40%	**44** **60%**
8. L'impostazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici sono accettati (cfr. art. 18-22)?	**61** **94%**	4 6%
9. La facoltà di delegare compiti di controllo alle associazioni di categoria è vista favorevolmente (cfr. art. 33)?	**47** **75%**	16 25%

Con soddisfazione il Consiglio di Stato ha preso atto, in modo particolare, che l'impostazione della nuova legge è stata pressoché plebiscitaria, per cui la stessa viene integralmente riproposta con il presente messaggio.

Anche se di valenza minore, non si può sottacere come anche il nuovo titolo della proposta di legge è stato accolto pressoché all'unanimità.

In fin dei conti gli aspetti più qualificanti di questa revisione totale sono stati, come si può desumere dai dati che precedono, ben accolti e condivisi.

Naturalmente, merita in questo capitolo un accenno del tutto particolare la problematica relativa all'eventuale modifica delle vigenti norme concernenti la vendita e il consumo delle bevande alcoliche, sinora autorizzate unicamente a partire dagli anni 18, indipendentemente dal fatto che trattasi di bevande fermentate o distillate.

Tenuto conto dell'esito della consultazione ed in modo particolare delle qualificate prese di posizione negative al cambiamento da parte dei Partiti politici PPD e PST, di numerosi Municipi tra i quali, segnatamente, Bellinzona, Mendrisio, Chiasso, Minusio, Locarno, Lugano, della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, dell'Ufficio di promozione e valutazione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità, dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi, della Sezione della circolazione, della Polizia cantonale, del Gruppo di esperti in materia di tossicomanie, di Ingrado Centro di cura dell'alcolismo, di Radix Svizzera italiana e della Conferenza cantonale dei genitori, lo scrivente Consiglio ha deciso di mantenere la vigente normativa.

Peraltro questa nostra presa di posizione si allinea con i recenti orientamenti delle autorità federali che, alla luce della preoccupante diffusione del consumo di bevande alcoliche soprattutto presso la categoria giovanile della popolazione svizzera, intende promuovere adeguate misure di contrasto. In questo ambito si segnala l'elaborazione di un progetto da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica, volto fra l'altro ad introdurre la proibizione della vendita di alcool nella fascia oraria fra le 21:00 e le 07:00, presso i distributori di benzina, le stazioni ferroviarie e i take-away. Tale misura è particolarmente mirata a fronteggiare le ubriacature dei giovani consumatori, e trova la sua giustificazione da ricerche scientifiche condotte sul tema, tutte concordanti nel ritenere le limitazioni all'accesso di bibite alcoliche ed i rincari del prezzo di vendita, quali misure maggiormente efficaci per contenere la diffusione del consumo abusivo di alcool.

VI. PROPOSTE DEL GRUPPO OPERATIVO "GIOVANI-VIOLENZA-EDUCAZIONE"

Allorquando era in fase di allestimento la versione finale del testo legislativo come pure le considerazioni a sostegno delle stesse, alla fine del mese di maggio è stato consegnato al Consiglio di Stato il primo rapporto trimestrale del Gruppo operativo "Giovani-violenza-educazione" da noi istituito con risoluzione del 12 febbraio 2008 nell'intento e con il compito di:

- disporre di una visione più completa della situazione quale premessa per adottare strategie adeguate;
- meglio coordinare e valorizzare i puntuali interventi settoriali già operanti nel territorio;
- adottare in tempi brevi misure operative coordinate che permettano di arginare i comportamenti violenti e problematici;
- individuare e proporre al Governo strategie atte a promuovere e consolidare nei giovani i valori della convivenza pacifica e del rispetto della propria e dell'altrui integrità.

Nel già menzionato rapporto sono contenute delle proposte concernenti la legislazione sugli esercizi pubblici (cfr. pagine 34-35) che sono state oggetto di particolare approfondimento e che, dove possibile, sono state recepite e introdotte nel progetto di legge.

Alludiamo al “concetto di terzo maggiorenne” (cfr. art. 24 cpv. 2), al “divieto di qualsiasi forma di stimolo al maggior consumo di alcool con prezzi forfetari incentivanti” (art. 26) rispettivamente alla “pubblicazione della sanzione inflitta a chi fornisce alcolici ai minori di 18 anni (art. 48).

VII. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

CAPITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

Scopo	La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi) da parte del gerente.

Definisce subito in ingresso ed in modo chiaro, lo scopo della legge ed il ruolo centrale assegnato al gerente: ad esso è affidata l’intera ed esclusiva responsabilità della conduzione dell’esercizio.

Per quanto riguarda la Legge sull’alcool, ragioni di tecnica legislativa hanno imposto di indicare il rinvio a quest’ultima unicamente nel cappello del disegno di legge.
La soluzione adottata dalla vigente legge, che richiamava l’applicazione della legge federale tramite un apposito capoverso, è stata pertanto abbandonata.

Coerentemente con quanto esposto nella premessa ci si è sforzati di tradurre in pratica l'obiettivo di riduzione dei compiti dello Stato. Lo scopo di promozione della qualità del servizio professato dall’attuale legge è stato pertanto soppresso. Tale rinuncia è giustificata anche dalla natura del presente disegno di legge che, essendo una normativa di polizia, mira anzitutto a disciplinare gli aspetti afferenti il rispetto dell’ordine pubblico e della protezione dei consumatori piuttosto che quelli legati alla qualità del servizio offerto.

Semmai la cura di questi ultimi spetta agli operatori economici del settore. Nel ramo dell'albergheria e della ristorazione siamo convinti che il compito di attendere ad un servizio commerciale pregiato incomba al singolo agente del ramo come pure alle associazioni di categoria, e non certo allo Stato.
A questo proposito si richiamano i rilievi della premessa a pag. 2.

Art. 2

Campo d’applicazione	La presente legge si applica: a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto; b) all'alloggio di ospiti; c) alla vendita di bevande alcoliche.

Come indicato dal titolo marginale, questa norma definisce il campo d'applicazione della legge. Trattasi di una parziale ripresa di quanto già contemplato dal vigente art. 2.
Essa si differenzia da quest'ultimo per l'assenza delle definizioni che, per ragioni di chiarezza sistematica, si è preferito riunire nel precedente articolo, e per l'aggiunta di un motivo supplementare di applicazione che riguarda la vendita di bevande alcoliche (let. c).

Per quanto attiene ai singoli motivi che richiamano l'applicazione della legge, si precisa quanto segue.

Lettera a)

Con l'impiego dell'espressione "consumo sul posto" si è voluto introdurre un importante elemento di specificazione del campo di applicazione della legge, suggerito dai recenti sviluppi giurisprudenziali che hanno escluso l'assoggettamento di quei punti di vendita (rivendite di kebab, take-away, ecc.) in cui le pietanze sono servite in confezioni da asporto, senza possibilità di consumo in loco per carenza di un'infrastruttura minima.
Il concetto di "consumo sul posto" specifica appunto la necessità di disporre di un servizio minimo, per consentire alla clientela il pronto consumo in loco della bibita o della vivanda, ed in mancanza del quale il fornitore non soggiace all'applicazione della legge in parola.

Infatti, giusta una recente sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, "per consumazione sul posto occorre essenzialmente intendere il soddisfacimento immediato di esigenze di ristorazione. L'immediatezza del consumo è data in particolare quando l'attrezzatura dello stabilimento o le modalità di smercio sono tali da escludere che i prodotti venduti vengono asportati e consumati altrove. La presenza di tavolini o sedie, come pure la vendita di cibi o di bevande serviti su piatti, rispettivamente in tazze o bicchieri, contraddistingue gli esercizi dalle altre attività commerciali, in particolare dai negozi di generi alimentari, che pure si occupano della vendita al pubblico di prodotti pronti per il consumo (cfr. sentenza TRAM del 6 febbraio 2006 in re T. SA, c. 2.1 e DTF 6B-173/2008 del 20 giugno 2008)".

Lettera c)

La legge funge da base legale per l'applicazione della Legge sull'alcool la quale regolamenta la vendita al minuto di bevande alcoliche distillate da asporto e le bevande alcoliche fermentate con l'aggiunta di alcol, ad esclusione di quelle fermentate, quali la birra, il vino e il sidro.

L'art. 41a della Legge sull'alcool stabilisce infatti che per il commercio al minuto di bevande distillate entro i confini cantonali, occorre una patente rilasciata dall'autorità cantonale.

Art. 3

Eccezioni	La presente legge non si applica a: a) ospedali, case di cura e case anziani; b) pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti; c) centri diurni per anziani e disabili e centri giovanili, mense riservate alla polizia, ai funzionari dello stato, alle scuole, ai pompieri e agli altri servizi di pronto intervento; d) rifugi e capanne di montagna non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita; e) mescite aperte saltuariamente.

La Les Pubb del 1967 non assoggettava alla patente alcuni tipi di esercizi pubblici che restavano comunque sottoposti al regime istituito dalle altre disposizioni generali di quest'ultima.

Più specificatamente si trattava:

- delle case d'interesse generale, quali istituti di educazione e di beneficenza, ricoveri, ospedali, infermerie, asili, ecc.;
- delle pensioni private di famiglia con tre pensionanti al massimo stabilmente residenti nella località o in altra da cui provengono per ragioni di studio o di lavoro;
- delle case del soldato;
- delle mense o i refettori di officine o complessi industriali stabili, di scuole, convitti, ecc. esclusivamente riservati al personale, agli allievi e al corpo insegnante, purché non vi siano servite bevande alcoliche.

Solo i proprietari o affittuari dei vigneti produttori di vino e di grappa non soggiacevano alla legge, a condizione tuttavia che la consegna di questi beni avvenisse in forma asportabile. Successivamente il progetto di legge di cui al nostro messaggio del 14 aprile 1992 non assoggettava all'obbligo della patente i menzionati tipi di esercizio pubblico, aggiungendo nel contempo i rifugi e le capanne di montagna con spaccio di cibi e bevande, non raggiungibili tramite strade carrozzabili o impianti meccanici e gestiti direttamente dalle associazioni alpinistiche riconosciute dal Consiglio di Stato.
In sede commissionale, dalle eccezioni all'obbligo della patente, sono state stralciate le case di interesse generale, quali istituti di educazione e di beneficenza, ricoveri, ospedali, infermerie, asili, inserendo però gli spacci di aziende agricole limitatamente ai loro prodotti e le mescite annesse ai campi sportivi e a locali di spettacolo aperte unicamente in concomitanza con questi ultimi e le mescite di bevande analcoliche. Non si trova traccia nel rapporto commissionale del 25 novembre 1994 del motivo di esclusione e del conseguente assoggettamento alla patente per esempio di ospedali e case di cura.

L'attuale testo di legge (cfr. art. 6) prevede l'esclusione dall'obbligo della patente per:

- pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti;
- mense riservate alla polizia, ai pompieri e agli altri servizi di pronto intervento;
- aziende agricole e alpeggi che svolgono un'attività agrituristica;
- rifugi e capanne di montagna non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
- mescite aperte saltuariamente.

Questa casistica, a mente nostra, va completata recuperando gli esercizi pubblici, depennati a suo tempo dalla Commissione della legislazione (esercizi pubblici degli ospedali, delle case di cura, delle case per anziani) e completando l'elenco con le mense dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri giovanili.
Anche se in occasione della promulgazione dell'attuale legge il legislatore ha deciso di togliere dalle eccezioni questi tipi di esercizi, l'esperienza suggerisce che essi andrebbero reinseriti. Si tratta di ritrovi per i quali il lucro non è lo scopo principale dell'attività.

Annotiamo in modo particolare come gli esercizi delle strutture ospedaliere devono presentare standard di funzionamento superiori ai normali bar o ristoranti, disponendo in buona parte di clientela con esigenze più elevate e particolari.
Inoltre essi sono controllati dal Servizio di vigilanza e/o qualità, che dipende dall'Ufficio del medico cantonale e dalla Sezione sanitaria del Dipartimento della sanità e socialità.
Anche i bar delle case per anziani, che funzionano in buona parte grazie al volontariato, sono controllati dalle due autorità menzionate.

Per quanto riguarda i centri giovanili è utile menzionare la definizione contenuta nella "Carta delle politiche giovanili in Ticino":

"*Il Centro giovanile è uno spazio aperto, di regola, ai giovani dai 12 ai 18 anni nel quale trascorrere una parte del tempo libero. È un luogo dove poter incontrare i coetanei, socializzare e svolgere delle attività che soddisfino le aspettative creative e ricreative di ognuno. Una struttura flessibile e adattabile ad ogni esigenza, dove la solidarietà, la convivenza e la libertà d'espressione sono assicurate. Attraverso la loro azione non lucrativa, i Centri giovanili favoriscono l'accesso ad attività formative e culturali quali la musica, il teatro, il cinema, la danza, la pittura, il disegno e le attività manuali.*
È auspicabile la presenza di un animatore all'interno di un Centro, soprattutto se si pensa alle difficoltà intrinseche all'età dell'utenza." (cfr. www.ti.ch-Infogiovani).

Si ritiene opportuno esonerare dall'autorizzazione anche gli spacci annessi a questi centri ritenuta la loro natura priva di scopo di lucro. Inoltre si tratta di strutture controllate e funzionanti secondo le regole dettate dalle autorità dei Comuni dove sono inserite.
Non va inoltre dimenticato che anche gli esercizi menzionati sottostanno alla vigilanza del Laboratorio cantonale, competente per l'applicazione dell'ODerr.

Anche le aziende agricole e alpeggi che esercitano un'attività agrituristica soggiaceranno al disciplinamento di questa legge. Infatti, la loro esclusione nella vigente Les Pubb era la conseguenza dell'approvazione da parte del Parlamento, avvenuta l'8 novembre 1999, del Decreto legislativo per la promozione dell'agriturismo (per maggiori dettagli si rinvia al messaggio no. 4886 del 14 aprile 1999) la cui durata era limitata a 5 anni.
In particolare potrà continuare ad essere imposto, a chi gestisce un'attività agrituristica, il conseguimento del diploma cantonale di esercente prescritto dall'art. 9 del decaduto DL.

Art. 4

Definizioni	[1]L'esercizio è un immobile o una parte ben definita di esso dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto. [2]Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l'autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio.

La norma esprime e sviluppa due concetti fondamentali di questa proposta di legge.
Il cpv. 1 enuncia il concetto di esercizio.
Rispetto alla definizione contenuta nella vigente legge si è provveduto a sostituire l'espressione "a scopo di lucro" con quella più opportuna di "in forma commerciale", già contenuta nell'art. 52 cpv. 1 dell'Ordinanza federale sul registro di commercio del 7 giugno 1937 (RS 221.411).

Il cpv. 2 del nuovo articolo descrive la figura del gerente quale persona fisica, professionalmente formata ed abilitata ad esercitare tramite la concessione dell'apposita autorizzazione.

CAPITOLO SECONDO - AUTORIZZAZIONI

Art. 5

Obbligo d'autorizzazione	La conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione.

La norma intende evidenziare come la professione del gerente non sia di principio liberamente accessibile a chiunque. Il suo esercizio è infatti assoggettato all'ottenimento di un'apposita autorizzazione di polizia, ritenuto che l'attività di gerente, se non correttamente praticata, presenta un pericolo per la salute pubblica.
Ciò impone un preventivo controllo da parte dell'autorità per verificare se coloro che vi aspirano, adempiano i requisiti necessari per un corretto svolgimento della professione.
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'attività in parola possa essere subordinata al rilascio di un permesso di polizia (DTF 109 Ia 130; Tschannen - Zimmerli, "Allgemeine Verwaltungsrecht", Berna, 2005, pag. 370).

Art. 6

Genere di autorizzazione	[1]Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni: a) esercizi con alloggio; b) esercizi senza alloggio; c) locali notturni; d) esercizi provvisori. [2]Di regola allo stesso gerente è rilasciata una sola autorizzazione, la quale può essere munita di oneri e condizioni.

Questo articolo descrive i tipi di esercizi per la conduzione dei quali è necessario disporre di un'autorizzazione. Rispetto alla vigente normativa il disegno di legge si limita a definire quattro generi possibili di esercizi, senza particolari specificazioni per ognuno di essi.

Il ricorso ad una designazione generica dei tipi di esercizio è una scelta compiuta di proposito, che mira a porre l'accento sulle caratteristiche dei servizi offerti da questi ultimi, in modo da lasciare al privato una certa libertà di scelta sulla denominazione che esso vorrà attribuire al suo commercio. L'intento perseguito è quello di volersi distanziare dall'attuale impostazione legislativa, che prevede un lungo e dettagliato elenco di tutti i tipi di esercizi esistenti e richiede un continuo aggiornamento all'evoluzione della realtà del settore. L'introduzione di un'autorizzazione che designa unicamente il genere di esercizio per la quale essa è rilasciata, consente di superare questo problema.
Con l'autorizzazione di esercizio con alloggio, per esempio, il gerente sarà ammesso a poter avviare un'attività legata alla conduzione di un albergo, o di un ostello per la gioventù, oppure ancora di un motel.
Il servizio offerto da questi tipi di strutture infatti comprende l'alloggio al cliente.
Ciò vale anche per la nuova figura dell'affittacamere, introdotta dal 24 agosto 2001 con lo scopo di contrastare il fenomeno della prostituzione illegale (BU 2001, pag. 269).

Analogo discorso vale per l'autorizzazione di esercizi, i cui servizi escludono la possibilità di pernottamento al cliente (let. b).
Quest'ultima potrà essere rilasciata solamente per consentire la gestione di bar, di ristoranti, di grotti, di locande, ecc.; ossia per strutture il cui servizio è limitato all'offerta di consumazioni.

Il cpv. 2 prevede che di regola alla stessa persona può essere rilasciata una sola autorizzazione. Viene così mantenuto il principio secondo il quale il gerente deve occuparsi della conduzione di un unico esercizio pubblico.

La limitazione dell'attività del gerente ad un solo esercizio è il corollario dell'obbligo della presenza fisica di questa persona all'interno dei locali in cui essa opera.
Quest'obbligo gioca un ruolo essenziale nel presente disegno di legge, al punto che la sua istituzione è premessa necessaria per la fissazione della responsabilità del gerente e dei doveri caratterizzanti la sua attività.

Il divieto di mescita di bevande alcoliche a giovani minori (art. 24), la notifica degli ospiti alla polizia (art. 27), la facoltà di accertamento dell'età degli avventori (art. 30), la proscrizione di fumo all'interno dei locali non adibiti a tale uso (art. 36), costituiscono dei doveri, rispettivamente delle attribuzioni, il cui adempimento presuppone la presenza fisica di una persona responsabile, che il disegno di legge identifica nella figura del gerente.
La presenza fisica all'interno dei locali, è dunque un requisito essenziale per assicurare il diligente svolgimento dell'attività, che di fatto circoscrive la capacità di conduzione del gerente ad un solo esercizio.

Dal principio che limita la gestione ad un solo esercizio è possibile discostarsi solo nella misura in cui l'osservanza delle incombenze legate al corretto espletamento della gerenza non risulti pregiudicata. In questo ambito, peraltro del tutto eccezionale, è ammessa la conduzione di due o più esercizi, solo nella misura in cui il gerente possa personalmente assicurare prontezza di intervento e costante controllo di quanto avviene nei vari esercizi sottoposti alla sua direzione.

In questo eccezionale contesto, è possibile autorizzare la medesima persona alla gerenza di più esercizi che siano per esempio contiguamente disposti, oppure collocati su piani diversi ma inseriti in un unico comparto o in una grossa struttura commerciale, oppure ancora raggiungibili in tempi sufficientemente brevi per consentire l'intervento d'urgenza del gerente responsabile.

Il rilascio di questo tipo particolare di autorizzazione è lasciata all'apprezzamento dell'autorità concedente, la quale è chiamata a decidere tenendo conto della capacità effettiva del gerente ad attendere puntualmente e con diligenza gli obblighi legali e professionali connessi all'esercizio della sua attività. Nella misura in cui l'osservanza dei riferiti obblighi rischia di risultare compromessa, anche solo in misura parziale, la concessione di questa particolare autorizzazione resta preclusa.

CAPITOLO TERZO - PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 7

Idoneità dei locali	[1]Il municipio nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia è competente per l'esame degli aspetti strutturali degli esercizi. [2]I requisiti strutturali ai quali il municipio deve attenersi nell'ambito della procedura di licenza edilizia, sono stabiliti nel regolamento di applicazione.

Uno dei punti salienti di questa riforma legislativa è rappresentato dal cambiamento d'approccio nei confronti delle strutture fisiche ospitanti gli esercizi. Contrariamente agli intendimenti di questo Consiglio, il legislatore nella vigente normativa ha voluto introdurre

la patente d'esercizio pubblico, quale atto attestante la compatibilità strutturale di un immobile o di una sua parte, con le esigenze legate alla conduzione di un esercizio pubblico.
Detto in altri termini, con il rilascio della patente si convalida l'idoneità di uno stabile, o di alcuni suoi locali, a fungere da esercizio pubblico: essa rappresenta pertanto l'autorizzazione legata allo stabile.
Ne discende che per la sua natura e il suo scopo la patente d'esercizio pubblico è un atto amministrativo sostanzialmente analogo alla licenza edilizia.
A tale riguardo il TRAM ha rilevato che "La patente presenta invero analogie con il permesso di costruzione, visto che anche l'UP, per autorizzare l'apertura di un esercizio pubblico, deve accertare l'idoneità dell'immobile in cui si insedia verificando in particolare che i locali e le attrezzature soddisfino i requisiti costruttivi, igienici e di sicurezza previsti dalle norme federali e cantonali." (sentenza TRAM del 7 gennaio 2002 in re R.P. SA, c. 3, pag. 5). Si richiamano inoltre le successive pronunzie di analogo tenore emanate dalla medesima autorità (sentenze TRAM dell'11 dicembre 2002 in re P.F. e del 24 maggio 2004 in re P.A.).

Dal punto di vista pratico si è talvolta incorsi in situazioni ingiustificatamente complesse, allorquando le disposizioni edilizie applicate dai Comuni si assommavano a quelle della Les Pubb generando confusione nell'utenza (in particolare laddove veniva concessa la licenza edilizia, ma non la patente o viceversa; cfr. decisione TRAM del 29 marzo 2006 in re P.J.S.).
La concentrazione delle competenze sui Municipi per giudicare l'idoneità strutturale di un immobile a fungere da esercizio pubblico, è parsa come la soluzione più congeniale per ovviare al problema della confusa sovrapposizione dei compiti fra Cantone e Municipi.
Pertanto in questa nuova prospettiva spetterà solo ed esclusivamente ai Municipi, decidere sulla conformità strutturale degli esercizi nell'ambito del rilascio della licenza edilizia. Sempre in questo contesto al Municipio sarà riservata la facoltà di assoggettare la concessione della licenza edilizia ad oneri o condizioni relativamente alle caratteristiche fisiche della costruzione ospitante l'esercizio.

Come rilevato si tratta di un'importante modifica dell'impostazione legislativa che, dopo un periodo di necessario rodaggio, non mancherà di apportare miglioramenti nel settore; primi fra tutti lo snellimento delle procedure amministrative e la riduzione del disbrigo delle incombenze burocratiche a carico dell'utenza.
Le norme relative alle definizioni, ai requisiti di esercizio ed a quelli igienico-strutturali di ogni specifico esercizio, alle quali il Municipio dovrà ispirarsi per pronunciarsi sull'idoneità dei locali destinati alla pratica professionale, sono demandate al relativo regolamento di applicazione.
Trattandosi di una normativa volta a disciplinare questioni tecniche afferenti i requisiti d'idoneità strutturale che un esercizio deve possedere, si era inizialmente ritenuto opportuno trasporre quest'ultima dall'attuale regolamento a quello relativo all'applicazione della Legge edilizia (RLE).
La consultazione con il dipartimento preposto all'applicazione della LE, ha sconsigliato tale approccio che avrebbe comportato una eccessiva concentrazione di norme nel RLE che lo avrebbero snaturato e trasformato in un ricettacolo di qualsiasi materia legislativa che presentasse degli aspetti, anche solo marginali, con questioni legate all'ambito edilizio.
La soluzione di voler preservare la coerente unità normativa e l'agilità del testo che il RLE racchiude, hanno pertanto indotto a mantenere la specificità delle esigenze edilizie relative alle strutture adibite ad esercizi, nell'apposito regolamento di applicazione della Lear.

Art. 8

Presupposti	[1]Colui che richiede l'autorizzazione deve: a) avere l'esercizio dei diritti civili; b) disporre del diploma cantonale di esercente; c) produrre l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili; d) godere del diritto d'uso dei locali; e) disporre di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile. [2]Il regolamento stabilisce le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma e le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Il cpv. 1 enuncia i presupposti personali che il gerente deve soddisfare per l'esercizio della professione. Il suo contenuto differisce dal vigente articolo 26 per la menzione dell'esercizio dei diritti civili e per il riferimento alla detenzione del diploma cantonale.
Questi due requisiti personali sono condizioni imprescindibili per consentire la pratica della professione di esercente.
L'esercizio dei diritti civili presuppone infatti il possesso della capacità di discernimento, il conseguimento della maggiore età e l'assenza d'interdizione (art. 12 - 17 CCS).
L'attuale versione, che si limita ad indicare il godimento dei diritti civili per ammettere l'esercizio dell'attività, appare manifestamente inadeguata, considerato che tale facoltà è riconosciuta indistintamente ad ogni persona (art. 11 CCS), e pertanto anche a coloro che per lo svolgimento della professione potrebbero presentare oggettivi impedimenti di natura psichica.

Il possesso del diploma cantonale costituisce il secondo presupposto per colui che intenda avviarsi alla pratica di gerente. Detto certificato garantisce infatti l'abilitazione dell'interessato a poter svolgere con adeguatezza e perizia i compiti e le responsabilità correlati alla conduzione di un esercizio.
Per quanto attiene all'obbligatorietà del possesso del diploma cantonale da parte di un operatore esterno, si richiamano i rilievi contenuti nel capitolo IV let. e).
Come precedentemente rilevato, il giudizio sulla conformità dei locali per la conduzione di un esercizio è un esame di spettanza del Municipio, che interviene nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia. Pertanto in sede di concessione dell'autorizzazione, l'autorità amministrativa dovrà limitarsi a verificare l'avvenuto avallo dell'autorità comunale sull'idoneità dei locali.
A tale scopo, la produzione di una semplice dichiarazione scritta di quest'ultima che attesti quanto sopra, sarà ritenuta sufficiente ai fini probatori.

Tuttavia ai fini della riscossione della tassa di promozione turistica e della tassa sull'alcool, per il computo del relativo onere tributario, quest'ultima dovrà essere munita dell'indicazione dei posti disponibili segnatamente posti letto, posti a sedere.
Il regolamento d'applicazione qualificherà nel dettaglio il genere di posti che dovranno essere ritenuti a dipendenza del tipo di esercizio pubblico considerato.

Inoltre il rilascio dell'autorizzazione non può prescindere dalla verifica del diritto d'uso dei locali a favore del richiedente. Quest'ultimo, congiuntamente all'istanza di concessione, è pertanto tenuto ad esibire un documento legittimante l'esercizio di questa sua facoltà in veste di proprietario, usufruttuario o locatario dei locali in cui intende svolgere l'attività di gerente.

Infine, la legge attuale prescrive al titolare della patente l'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per i danni causati a terzi da difetti relativi alla struttura. Analogo obbligo sussiste nei confronti del gestore relativamente a danni derivanti dall'esercizio dell'attività.
Come anticipato, il nuovo approccio proscrive l'esistenza di queste due figure, preservando intatta quella del gerente, quale persona fisica responsabile della conduzione dell'esercizio.

Ne discende che l'obbligo assicurativo debba circoscriversi a quest'ultimo. Il rilascio dell'autorizzazione nei suoi confronti è subordinato all'adempimento di tale obbligo.
Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione il gerente è pertanto tenuto a dimostrare di essersi convenientemente assicurato per eventuali danni cagionati dalla sua attività, quali ad esempio la somministrazione di pietanze avariate.

Il cpv. 2 riserva la possibilità di creare, a livello di regolamento, eccezioni all'obbligo di disporre del diploma cantonale di esercente. Si tratterà di esercizi che, pur essendo assoggettati alla legge, non necessitano per il loro funzionamento di una persona con formazione specifica. Si allude in particolare alle pensioni private di famiglia con più di quattro ospiti, alle mescite e ai buffet di circoli oppure ancora ai club accessibili unicamente ad una cerchia limitata di persone a determinate fasce di orario, ecc.
Per di più si delega al regolamento il compito di stabilire l'ammontare della copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Art. 9

Motivi di esclusione	[1]Non è concessa l'autorizzazione a chi: a) è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l'iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale; b) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni; c) è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio. [2]Il Dipartimento può consentire eccezioni alla let. a) trattandosi di pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d'accusa.

Nella lettera a) per reati intenzionali, si intendono principalmente quelli contemplati dal CPS, nonché le disposizioni penali previste da altre leggi federali e cantonali, segnatamente Legge federale sugli stranieri (LStr) del 16 dicembre 2005 (RS 142.20), Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) del 17 giugno 2005 (RS 822.41), entrambe entrate in vigore il 1. gennaio 2008, nonché quelle legate all'omissione dei versamenti dei contributi sociali.

Da un punto di vista stilistico e terminologico, è opportuno sottolineare l'evidente influsso sul testo di legge della revisione del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002. Infatti, a pag. 2 del messaggio n. 5809 del 5 luglio 2006 "Adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002" si rileva che "*l'attuale codice rinuncia alla distinzione tra reclusione e detenzione, introducendo in quest'ambito quale unica pena privativa di libertà la pena detentiva, la cui durata minima è di regola di sei mesi e la durata massima è di vent'anni, riservati i casi in cui la legge commina la pena detentiva a vita. In questa nuova ottica sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni e sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria*".

CAPITOLO QUARTO - ESTINZIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 10

Estinzione	La validità dell'autorizzazione si estingue in caso di: a) cambiamento del gerente; b) cambiamento del genere di autorizzazione; c) rinuncia scritta; d) decesso del titolare.

Come rilevato in precedenza, l'autorizzazione rilasciata al gerente è un permesso di polizia. Quest'ultimo di regola è strettamente connesso alla persona beneficiaria e pertanto non è trasmissibile né cedibile.
Ne discende che la sua validità decade allorquando si manifestino cambiamenti che riguardino la sfera personale del destinatario dell'autorizzazione.
I motivi di estinzione di cui alle lettere a), c) e d), esplicitano questa conseguenza.
Il motivo di estinzione della let. b) invece, concretizza il principio enunciato all'art. 6 cpv. 2, secondo il quale, riservate giustificate eccezioni, al gerente è rilasciata una sola autorizzazione.

Art. 11

Revoca per mancanza di requisiti	L'autorizzazione è revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti.

La norma dispone la revoca dell'autorizzazione in caso di sopraggiunta carenza dei requisiti che ne avevano originariamente consentito il rilascio.

A differenza di quella prevista dall'art. 46 del presente progetto, la revoca trattata da questo articolo non è da intendersi quale sanzione, bensì semplicemente quale decisione constatante l'intervenuta assenza dei presupposti necessari al proseguimento dell'attività professionale.

CAPITOLO QUINTO - DIPLOMA CANTONALE DI ESERCENTE

Art. 12

Definizione	Il diploma cantonale di esercente (in seguito: diploma), attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Conformemente agli art. 50 e 51 del Regolamento della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1. aprile 2008 (RL 5.2.1.1.1) si è attuata la sostituzione della vigente denominazione di certificato di capacità per esercenti con quella di diploma cantonale di esercente.
Tale documento attesta che, coloro i quali ne sono in possesso, godono delle conoscenze minime per gestire un esercizio con dignità e con professionalità.

Art. 13

Corso di formazione	[1]Il Consiglio di Stato organizza il corso per l'ottenimento del diploma. [2]L'organizzazione può essere delegata ad associazioni di categoria, assicurandone il sussidiamento.

Il 1. gennaio 1997 è entrato in vigore il Regolamento sulla formazione professionale degli esercenti (RL 11.3.2.1.2) che ha sancito il principio secondo cui l'organizzazione della scuola intesa al conseguimento dei certificati di capacità, dal Dipartimento delle istituzioni, veniva demandata alla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'istruzione e della cultura (ora Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport). Questo trasferimento di competenza ha indiscutibilmente permesso di far capo ad una struttura dello stato il cui scopo precipuo consiste nella formazione professionale.
Questo Dipartimento può delegare tale compito alle organizzazioni del mondo del lavoro, in base alle norme della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002 (RS 412.10) e della Lorform.

Art. 14

Condizioni	[1]Il diploma si ottiene dopo aver svolto un periodo di pratica e superato l'esame finale. [2]Il regolamento fissa le condizioni per il conseguimento del diploma e le relative eccezioni.

La norma enuncia i principi generali per l'ottenimento del diploma. I relativi dettagli sono demandati al regolamento di applicazione. Comunque, in base ai principi della nuova LFPr, in particolare l'art. 34 cpv. 2, agli esami può essere ammesso anche chi non ha frequentato il corso, purché sia in grado di dimostrare di aver acquisito altrimenti le necessarie conoscenze e competenze, fatto salvo il periodo di pratica, che deve restare.

CAPITOLO SESTO - ACCESSO AGLI ESERCIZI / LIMITAZIONI

Art. 15

Accesso dei giovani	[1]In tutti gli esercizi, ad eccezione dei locali notturni, dopo le ore 23:00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento. [2]L'accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.

Con riferimento a quanto descritto nella premessa (cfr. capitolo IV let. g), il presente articolo modifica il tenore dell'attuale art. 49. Infatti, i giovani minorenni di 16 anni saranno ammessi a frequentare gli esercizi fino alle ore 23:00, senza necessitare dell'accompagnamento di persone maggiorenni.

Finora il limite d'orario consentito per la frequentazione degli esercizi da parte di questa categoria di avventori era fissato alle 21:00.
La regola mantiene comunque inalterata l'età minima dei fruitori di locali notturni e discoteche, che la vigente legge fissa a 18 anni (art. 47 Les Pubb).

Per quanto concerne le motivazioni sottese a questa proposta, si rinvia alle ampie considerazioni esposte in sede di premessa.

Art. 16

Allontanamento e divieto di accesso	[1]Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante. [2]Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione. [3]Il Dipartimento dirime le contestazioni.

La norma ricalca i contenuti dell'attuale art. 46. In aggiunta si è voluto concedere al gerente la facoltà di allontanare immediatamente dall'esercizio l'avventore molesto ed irriverente a precedenti avvertimenti, la cui presenza sia causa di turbamento alla quiete, all'ordine o alla decenza del locale.

Occorre precisare che in caso di resistenza, l'esecuzione fisica dell'allontanamento deve avvenire ad opera delle forze di polizia cantonali e/o comunali, quali autorità legalmente abilitate a compiere espulsioni coatte.
Pertanto il gerente che si vedrà confrontato con le situazioni descritte, dovrà giocoforza richiedere il pronto intervento delle forze di polizia.
Unica eccezione a tale principio è la sussistenza di un "pericolo imminente". Tale evenienza si verifica allorquando l'avventore dovesse mettere a repentaglio la vita, o l'integrità fisica del gerente o di altre persone, e giustificare per legittima difesa l'intervento diretto e forzoso del gerente (art. 15 CPS).

Ovviamente anche in tale caso, la reazione deve essere proporzionata al pericolo ed i metodi usati adeguati al caso. Comunque, non appena possibile il gerente responsabile deve avvertire le forze dell'ordine.

CAPITOLO SETTIMO - ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Art. 17

Orari di apertura e chiusura degli esercizi	[1]Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05:00 e la 01:00, durante almeno cinque giorni per settimana. [2]Il municipio può prevedere eccezioni all'obbligo di apertura di cui al cpv. 1. [3]I locali notturni possono aprire dalle ore 19:00 e devono chiudere entro le 05:00. [4]Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03:00 e le 05:00.

Art. 18

Esercizi con alloggio	I datori di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all'art. 17 cpv. 1.

Ragioni di chiarezza sistematica hanno suggerito di scindere l'attuale art. 37, in due distinte norme, in modo da poter meglio evidenziare, anche dal profilo dell'esposizione formale, la specificità dell'ambito trattato da ognuna di esse.

L'articolo 17 ha valenza di norma generale, e riguarda la durata settimanale di attività, gli orari di apertura e le competenze per il rilascio di deroghe, di principio applicabili a tutti i tipi di esercizio.

L'articolo 18 sancisce la particolarità degli esercizi con alloggio, il cui genere di attività giustifica deroghe ai limiti generali posti dalla precedente disposizione. In virtù dell'accennata forza derogatoria, l'articolo 18 deve ritenersi quale *lex specialis* all'assetto stabilito dall'articolo 17.

Per quanto attiene al tema specifico degli orari di attività degli esercizi è necessario precisare che in questi anni il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di occuparsi della questione.

In una sentenza l'autorità di ricorso ha rilevato che:

"…Gli orari d'apertura di un esercizio pubblico devono, in effetti, essere definiti dalla licenza edilizia in base alle disposizioni della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb; RS 814.01) e dall'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), norme, che per la forza derogatoria del diritto federale prevalgono sulle norme della Les Pubb." (cfr. sentenza in re P.F. dell'11 dicembre 2002).

Se ne deduce che per la regolamentazione degli orari di attività, la Lear fungerà da semplice legge complementare di riferimento. Prioritariamente sarà la legislazione federale e cantonale concernente la protezione sull'ambiente e contro l'inquinamento fonico il quadro normativo a cui attenersi per la fissazione degli orari di attività degli esercizi.

Proprio in riferimento a quest'ultimo, in particolare ai combinati art. 6 let. d della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RL 9.2.1.1) e 5 let. c del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (RL 9.2.1.1.3), alcuni importanti Comuni del Cantone (Bellinzona e Lugano) hanno adottato un'apposita ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili, che trova attuazione anche nel campo dell'attività degli esercizi pubblici, e conferiscono al Municipio la competenza di adottare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno ed esterno, o in caso di inadempimento, di imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico (art. 8 della citata ordinanza). Con tale ordinanza l'esercente è pertanto reso responsabile anche di quello che accade nelle prossimità esterne al suo locale, se la fonte di disturbo è rappresentata dalla sua clientela.
Nella misura in cui l'attività di disturbo causata, sia tale da risultare incompatibile con la destinazione della zona in cui l'esercizio è ubicato, al Municipio restano riservati i provvedimenti contemplati dalla Legge edilizia cantonale, che in casi estremi possono configurarsi nella revoca della licenza e la chiusura definitiva dell'esercizio.

Con il cpv. 2 dell'art. 17 si è voluto concedere la facoltà ai Municipi di prevedere delle eccezioni all'obbligo di apertura minima per favorire la sopravvivenza degli esercizi delle valli e delle regioni periferiche.
Infine si osserva che è stata eliminata la facoltà per i Municipi di imporre un'apertura superiore al minimo legale di cui al vigente art. 37 cpv. 2 Les Pubb in quanto essa rappresenta una limitazione della libertà di commercio non giustificata da motivi di interesse pubblico preponderante.

Art. 19

Esercizi nelle case da gioco	Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest'ultima.

Nel nostro Cantone, conformemente alla Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco LCG) del 18 dicembre 1998 (RS 935.52) sono state rilasciate dal Consiglio federale tre concessioni.
Nelle sale in cui sono installati i giochi d'azzardo sono inseriti esercizi i cui orari di apertura corrispondono agli orari di attività della casa da gioco.
Il nuovo articolo sancisce puntualmente questa situazione di fatto.

Art. 20

Deroghe	Il municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

Il tema delle deroghe agli orari di chiusura degli esercizi concesse dal Municipio, attualmente trattato dall'art. 38, non ha mancato di sollevare malumori e problemi di applicazione. Per cogliere la portata della norma proposta giova ricordare la genesi della problematica.
La vecchia legge del 1967 fissava la chiusura degli esercizi pubblici alle ore 24:00, riservando tuttavia al Cantone la facoltà di concedere deroghe.
Questa situazione ha favorito l'instaurazione di una prassi, invero piuttosto complessa, che riconosceva ai singoli Comuni un contingente di deroghe cui poter beneficiare, stabilito secondo la loro collocazione geografica ed in base al grado di vocazione turistica.
Il sistema istituiva l'attribuzione annuale ed alternata fra i vari esercizi pubblici, delle deroghe assegnabili ad ogni singolo comune interessato.
Ciò non mancava di generare sistematiche contestazioni giuridiche, da parte di coloro che si vedevano esclusi dal beneficio delle decisioni di deroga, e che avevano come effetto quello di aumentare il carico amministrativo e ritardare l'efficacia delle decisioni derogatorie. La vigente legge ha rimosso quest'inconveniente, fissando l'orario di chiusura indiscriminatamente alle ore 01:00. Pur riservando al Municipio facoltà di deroga all'orario di chiusura generale, essa ne limita l'esercizio ad un periodo massimo di dieci giorni per casi in cui l'eccezione sia giustificata da occasioni straordinarie.
Con il termine di occasioni straordinarie vanno intese le sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, ma anche quelle culturali, le feste, le fiere e i mercati.
Sulla base dell'esperienza sin qui acquisita si constata che per decidere con cognizione di causa domande in questo ambito è indispensabile essere a conoscenza delle singole realtà locali.

Infatti, solo la conoscenza specifica di ogni situazione può influenzare il diniego o la concessione di autorizzazioni, così come la richiesta di adempimento di eventuali oneri o condizioni. Ne discende che la competenza ai Municipi deve essere confermata. In virtù dell'art. 9 cpv. 4 LOC il Municipio può a sua volta conferire la competenza ai servizi di polizia comunale, inserendo questa delega nel rispettivo regolamento comunale. L'assegnazione di questo compito appare opportuna a causa della buona conoscenza del contesto locale da parte dei rispettivi organi di polizia.
Inoltre si rinuncia a definire un numero massimo di concessioni, ritenuto che ogni singola autorità locale saprà attenersi allo spirito della normativa.

Art. 21

Esercizi nelle aree autostradali	Il municipio può concedere deroghe d'orario estese a tutto l'anno o a un determinato periodo agli esercizi inseriti nelle aree autostradali.

Riproduce senza modifiche l'art. 40a della vigente legge.

CAPITOLO OTTAVO - OBBLIGHI E FACOLTA' DEL GERENTE

Art. 22

Responsabilità della conduzione	[1]Il gerente è responsabile della conduzione dell'esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto della legge e del regolamento. [2]Il regolamento fissa le modalità della sua presenza.

Senza alterarne il contenuto, la disposizione propone una versione rimaneggiata dell'attuale art. 53 che accentua l'importanza della figura del gerente, conformemente alla nuova impostazione che ha ispirato la presente riforma.

Riservato l'obbligo di presenza, la descrizione delle responsabilità e dei doveri legati all'attività del gerente sono demandati al regolamento di applicazione.

Art. 23

Sostituzione	[1]Il gerente in caso di assenza temporanea fino a 30 giorni è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità. [2]Il gerente, assente per cause di forza maggiore deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.

L'importanza della presenza del gerente è garanzia necessaria per il buon funzionamento dell'esercizio, e merita pertanto una specifica regolamentazione nell'ambito della legge.
In quest'ottica va intesa l'elaborazione di questo articolo, tesa a disciplinare in modo esaustivo le problematiche connesse al rispetto della presenza del gerente ed a modificare i concetti espressi dai vigenti art. 29 della legge e degli art. 87 e 88 del regolamento d'applicazione.

Il cpv. 1 della norma proposta impone al gerente l'obbligo di designare un sostituto di fiducia, nel caso in cui la sua assenza non dovesse protrarsi oltre un periodo di 30 giorni.
Questa regola trova applicazione per assenze temporanee, non suscettibili di compromettere la gestione dell'andamento corrente dell'esercizio, dovute a ferie, all'espletamento del servizio militare o brevi periodi di riabilitazione (malattia, infortuni di scarsa entità).
A ben vedere la norma non tratta di una vera e propria sostituzione del gerente, la quale è questione affrontata nel seguente capoverso, ma semplicemente di una fugace assenza di quest'ultimo senza effetti liberatori circa la sua responsabilità di conduzione dell'esercizio.
Infatti in caso di irregolarità compiute dalla persona designata, spetterà al gerente doversene assumere le conseguenze.
Il nuovo sistema introduce l'obbligo per il gerente di incaricare qualcuno di sua fiducia per la conduzione dell'esercizio quand'anche per un solo giorno di assenza.
L'introduzione di tale dovere è tesa a facilitare il controllo sul regolare svolgimento dell'attività professionale, che l'assenza del gerente e la mancanza di una persona di rimpiazzo a cui rivolgersi hanno reso difficoltoso.
Infine si precisa che l'inserimento di questo dovere, vale quale corollario necessario all'obbligo del gerente di tenere a disposizione dell'autorità un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza.
Come anticipato il cpv. 2 si occupa della sostituzione in senso proprio del gerente. Questa misura ricorre in caso di assenza prolungata superiore a periodi di 30 giorni, ma fino al massimo ad un anno, e nell'evenienza in cui essa sia riconducibile a cause di forza maggiore, quali ad esempio gravi infortuni, malattia prolungata.
Trattandosi di vera e propria sostituzione - per l'autorizzazione della quale il gerente deve inoltrare apposita richiesta al Dipartimento - la responsabilità per eventuali infrazioni ricadrà sulla persona di rimpiazzo.
Pur non essendo in possesso del diploma cantonale di esercente, il sostituto deve almeno poter vantare l'esperienza di una pratica lavorativa che gli consenta di attendere alle mansioni delegate in modo professionalmente adeguato e regolare sino al rientro del gerente.

Di regola questo requisito sarà riconosciuto nei confronti delle persone che operano nell'esercizio interessato, affiancando da vicino il gerente nell'espletamento della sua attività, quali ad esempio il di lui coniuge, il cuoco, oppure il cameriere nel quale il gerente ripone particolare fiducia.

Art. 24

Limitazione della vendita di bevande alcoliche	[1]Il gerente non deve servire bevande alcoliche: a) alle persone di età inferiore ai 18 anni; b) alle persone che si trovano in stato di ebrietà. [2]A tale obbligo soggiacciono anche i maggiorenni responsabili ed i terzi maggiorenni.

Per quanto concerne questo articolo si annota che le let. a) e b) corrispondono al vigente art. 50 Les Pubb.
Si osserva che il divieto di servire alcolici alle persone colpite da speciale proibizione di cui alla let. c) del testé citato articolo non è stato ripreso. Infatti questo divieto si basava sulla pena accessoria che vietava la frequentazione di osterie; abrogato a far tempo dal 1. gennaio 2007 con la revisione del Codice penale.

L'estensione dell'obbligo di cui al cpv. 1 ai maggiorenni, responsabili e non, si giustifica in quanto non è inusuale che costoro acquistino bevande alcoliche per consentirne il consumo ai minorenni, raggirando in tal modo la proibizione.
Palese che tale pratica debba essere impedita siccome vanifica i controlli dei gerenti. Questo comportamento sarà sanzionato in applicazione dell'art. 45 cpv. 3 let. b).

Art. 25

Bevande analcoliche	[1]Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica. [2]Quando vengono serviti pasti principali, il gerente deve fornire gratuitamente l'acqua; egli deve inoltre fornire, a pagamento, bevande gassate in imballaggi da almeno un litro.

Ripropone in misura parziale l'attuale art. 61.

Rispetto alla normativa attuale il cpv. 2 presenta una leggera modifica relativamente all'offerta delle bevande confezionate in grandi involucri.
Per il consumo dei pasti si è ritenuto ragionevole estendere l'obbligo del gerente di mettere a disposizione della clientela acqua minerale e altre bevande di tipo effervescente in confezioni di grande formato.
Ciò permetterà in modo particolare alle famiglie di beneficiare di prezzi più vantaggiosi.

Riguardo al cpv. 2 che prevede la gratuita messa a disposizione di acqua agli avventori che consumano dei pasti, giova ricordare come la norma rispecchi gli intendimenti allora espressi dalla Commissione della legislazione, la quale nello sforzo di promuovere la protezione del consumatore, si è adoperata per l'introduzione di questa norma (cfr. Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio 14 aprile 1992 concernente la revisione della Legge sugli esercizi pubblici e sulla petizione 10 giugno 1992 dell'Associazione svizzera non fumatori concernente il fumo nei tea-room, bar, pasticcerie e gelateria del 25 novembre 1994, no. 3923R).
Infine si è rinunciato a riproporre l'attuale cpv. 3, siccome i controlli e le sanzioni relativi all'osservanza di questa norma, sono riservati ai capitoli X Disposizioni diverse, rispettivamente XII Sanzioni.

Art. 26

Divieto di incentivi al consumo di alcolici	È vietata: a) la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta (happy-hour e 2x1); b) l'organizzazione di giochi la cui ricompensa consiste in bevande alcoliche a titolo gratuito o manifestamente inferiore al normale prezzo di vendita; c) l'impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

Questa norma ha lo scopo di proteggere i giovani dall'eccessivo consumo di bevande alcoliche. Infatti, da ricerche scientifiche sul tema, risulta che i danni psichici e organici causati dall'abuso di bevande alcoliche, siano maggiormente devastanti nei giovani

rispetto agli adulti. Pertanto il varo di norme atte ad impedire l'abuso di alcol da parte dei giovani rientra in uno dei compiti prioritari che l'ente pubblico è chiamato ad assolvere per la salvaguardia dello stato di salute sociale.
Infine si annota che l'introduzione di questa misura trae ispirazione a quella promulgata dal Canton Berna. Sulla compatibilità di quest'ultima con il principio della libertà economica e con quello della proporzionalità si richiamano le considerazioni esposte nel messaggio della legge bernese (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato di Berna del 29 agosto 2007 inerente la modifica del "Gastgewerbegesetz", pto. 9.3, pag. 15).

Art. 27

Notifica degli ospiti	Il gerente di un esercizio con alloggio è responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia.

Fra le responsabilità del gerente di esercizi con alloggio figura l'obbligo di notificare la presenza degli ospiti. Questo articolo è stato ripreso dall'attuale art. 53 cpv. 3.

Art. 28

Notifica dell'attività	[1]Il gerente notifica al municipio: a) gli orari di apertura e di chiusura; b) i giorni di riposo settimanale; c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi. [2]Eventuali modifiche devono essere comunicate preventivamente al municipio.

Ricalca l'attuale art. 41 con qualche leggera modifica.
Si è infatti rinunciato a definire in questa sede il limite temporale ammissibile entro il quale il gerente è tenuto a notificare al Municipio eventuali modifiche degli orari, del giorno di riposo e dei periodi di chiusura, privilegiando una formula più generica.

Art. 29

Obbligo di esposizione degli orari	Il gerente espone, in modo ben visibile dall'esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio.

Riprende nella sostanza il vigente art. 43 con alcune modifiche redazionali, mediante le quali si intende sottolineare in modo più incisivo la responsabilità del gerente.

Art. 30

Accertamento età	In caso di dubbi circa l'età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

Corrisponde all'attuale versione dell'art. 53a recentemente inserita nella legge (cfr. messaggio del Consiglio di Stato no. 5147 del 10 luglio 2001).

CAPITOLO NONO - PERMESSI SPECIALI

Art. 31

Permessi speciali	[1]Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di quindici giorni consecutivi per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative. [2]Il municipio comunica la sua decisione all'autorità cantonale, alla polizia cantonale e al Laboratorio cantonale.

In riferimento all'attuale art. 31 è parso opportuno ampliare la durata del periodo entro cui ai Municipi è concessa la facoltà di rilasciare permessi speciali per la vendita di cibi e bevande durante occasioni straordinarie (il concetto di occasione straordinaria è esposto nel commento del precedente art. 20, cfr. pag. 29). Come noto il permesso speciale autorizza la vendita di cibi e bevande da consumare sul posto, in spazi che non sono usualmente adibiti a quest'attività.

Relativamente a simili eventi si propone di ampliare la durata del periodo in questione da 10 a 15 giorni, aumentando così di fatto la facoltà dei Municipi di decidere in questa materia, rispetto all'attuale regime. Come già abbiamo avuto modo di rilevare gli esecutivi comunali conoscono le particolarità locali e possono meglio di altri valutare la necessità e l'importanza delle singole manifestazioni.
Oggi accade spesso che le manifestazioni ricreative si svolgono per una durata superiore ai 10 giorni. Un esempio fra tutti: il Festival del Film di Locarno il quale con le manifestazioni collaterali si protrae sino a 12 giorni.
È importante che la polizia, l'autorità cantonale responsabile dell'applicazione della legge e quella da cui dipendono i controlli in materia d'igiene siano informate puntualmente sull'avvenuto rilascio di simili concessioni. Per realizzare ciò il cpv. 2 del disegno di legge prevede la comunicazione a queste ultime dei permessi speciali conferiti.

Art. 32

Controllo	Il municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

Il vigente articolo 33 è stato leggermente modificato precisando l'obbligo del Municipio, quale autorità concedente, di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni legali soprattutto in materia di quiete e di sicurezza. Nella misura in cui si impongano provvedimenti che esulano dalle sue attribuzioni, al Municipio incombe l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate alle autorità competenti (per es.: igiene).

CAPITOLO DECIMO - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 33

Delega di compiti di controllo	[1]Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo: a) ai municipi; b) alle associazioni di categoria. [2]Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l'eventuale indennità nel regolamento.

Le ispezioni degli esercizi sono prioritariamente effettuate dall'autorità cantonale, per il tramite della Polizia e dei funzionari amministrativi preposti all'applicazione della normativa in parola. L'esecuzione dei compiti di controllo da parte di altri enti è ammissibile solo in forza di una specifica delega che possa legittimarne l'operato.
La presente norma si occupa specificatamente di questa tematica.

Il prospettato articolo riprende - nella let. a) - i contenuti del vigente art. 9, estendendone la portata: la let. b) contempla infatti la possibilità di conferire facoltà di controllo alle associazioni di categoria. Al riguardo, oltre a quanto segue, rinviamo anche alle nostre precedenti considerazioni contenute nella premessa (cfr. capitolo IV let. f). Detta modifica risponde ad una precisa esigenza di queste ultime, che auspicano di poter svolgere un ruolo più attivo per quanto attiene alla vigilanza del rispetto degli obblighi di categoria e più in generale di quelli prescritti dal presente disegno di legge.

In quest'ottica si è pertanto ritenuto opportuno introdurre la necessaria base legale per rispondere alla riferita esigenza, anche in vista di un rafforzamento dell'esistente collaborazione che esse prestano all'autorità cantonale e per un migliore sfruttamento della loro capacità operativa.

A questo proposito giova segnalare quanto l'Associazione GastroTicino ha approvato, durante l'assemblea del 28 novembre 2001, con la modifica degli statuti del codice professionale e deontologico, e più precisamente con l'adozione dell'art. 10.2.5 (controlli interni) secondo cui:

"*I soci, riconoscendo lo statuto e il codice deontologico, devono sottomettersi a controlli effettuati ed organizzati dagli organi della federazione, i quali hanno accesso ai locali dei soci medesimi e possono ispezionarne l'attività. In particolare è permessa la verifica sul rispetto delle norme del codice deontologico*".

Malgrado la sua importanza, l'efficacia dell'iniziativa della GastroTicino, resta circoscritta ai suoi soli membri. Tuttavia per la forte valenza e per i vantaggi in essa racchiusi, si è ritenuto opportuno ampliarne gli effetti anche nei confronti di coloro che, pur non essendo soci iscritti a tale associazione, svolgono comunque l'attività di esercente. Il varo della norma in parola, che consente di sottoporre questi ultimi ai controlli delle associazioni di categoria, risponde proprio a tale scopo.
Pertanto in virtù di tale disposizione, alle associazioni di categoria che ne faranno richiesta, saranno delegate competenze di controllo e di segnalazione all'autorità cantonale di eventuali trasgressioni relativamente alle normative concernenti la presenza del gerente nell'esercizio nonché l'esposizione degli orari e dei prezzi. Sarà naturalmente compito dell'autorità competente vagliare il buon fondamento di tali segnalazioni, come pure decidere l'eventualità di comminare sanzioni stabilite dalla presente legislazione.

Il relativo regolamento definirà il quadro entro cui la delega in parola potrà avvenire, precisando le condizioni del suo esercizio ed evitare che questo compito trascenda in prevaricazioni e vessazioni non auspicate né richieste.

Nel secondo capoverso è stata istituita la base legale che permette all'associazione delegata l'ottenimento di un adeguato compenso finanziario al fine di coprire i costi.

Art. 34

Insegne per gli esercizi	[1]Qualsiasi esercizio deve disporre all'esterno di un'insegna con il proprio nome e il tipo di locale. [2]L'insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune.

Propone una versione modificata dell'attuale art. 13 che impone l'obbligo di dotare ogni esercizio di un'insegna esterna che indichi la denominazione del ritrovo e ne qualifichi l'attività (bar, albergo, ristorante, ecc.).
La norma intende tutelare il cliente nella sua buona fede, in modo ch'egli possa facilmente desumere, restando all'esterno e senza accedere all'esercizio, il tipo e la natura del locale.
Per fungere al suo scopo l'insegna dev'essere chiaramente visibile all'esterno.

Art. 35

Esposizione prezzi	[1]All'esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande. [2]Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all'interno oppure presentata al cliente. [3]La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

L'attuale art. 59 è stato leggermente rettificato. Al cpv. 1 non si esige più l'esposizione dei prezzi degli eventuali supplementi all'esterno. Questi dettagli sono sottoposti al cliente in occasione della consultazione della godenda all'interno, che deve essere completa.

Inoltre la menzione "in modo ben visibile e leggibile" del cpv. 2 è stata stralciata, mentre l'intero cpv. 4, che specificava il vincolo del valore dei prezzi esposti, è stato eliminato.
A seguito della vigente normativa federale in materia di concorrenza sleale, il loro mantenimento nella legge cantonale appare superato e ridondante (cfr. art. 18 Legge federale contro la concorrenza sleale LCSI del 19 dicembre 1986, RS 241, art. 8 e 10 let. c Ordinanza sull'indicazione dei prezzi OIP dell'11 dicembre 1978, RS 942.211 e le direttive 10 maggio 1982 concernenti l'indicazione dei prezzi negli alberghi e nei ristoranti edite dal Segretariato di Stato dell'economia SECO).

Art. 36

Fumo	[1]All'interno degli esercizi è vietato fumare. [2]È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori. [3]Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi con alloggio.

Riprende l'integrale versione dell'attuale art. 57, approvata dal Gran Consiglio il 12 ottobre 2005 e confermata in consultazione referendaria dal popolo ticinese il 12 marzo 2006 (90'397 SI: 79,1% - 23'932 NO: 20,9%), per il commento della quale non ravvisiamo la necessità di formulare aggiunte, tranne il richiamo al messaggio n. 5588 del 13 ottobre 2004.

Art. 37

Interventi di controllo	Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono: a) ispezionare gli esercizi; b) accertare l'identità di chi vi si trova; c) ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

La norma presenta una leggera modifica rispetto all'attuale art. 62.
Si è ritenuto appropriato sostituire il titolo marginale "intervento della polizia" con "interventi di controllo", per meglio evidenziare che l'esecuzione dei controlli non è di esclusivo appannaggio degli agenti di polizia, ma compete pure ai funzionari designati dal Dipartimento.
Per quanto riguarda l'operato di questi ultimi, si suggerisce una nuova formulazione che, a differenza di quella attuale, estende le facoltà di controllo degli ispettori anche agli altri funzionari del medesimo servizio amministrativo.
Sulla base dell'esperienza acquisita, si è infatti riscontrato che in taluni frangenti, ragioni di efficacia nella conduzione dell'inchiesta, imponevano di affiancare all'ispettore la presenza di uno dei suoi superiori maggiormente esperto (capo servizio, capo ufficio).
Secondo la dottrina, la menzione dei soli ispettori è di fatto limitativa e non permette l'intervento di altre persone sprovviste di questa qualifica, benché gerarchicamente superiori (cfr. "Commentario alla LEP" Marco Garbani, Bellinzona, 2ª edizione 2005, pag. 236). La versione proposta intende proprio scansare simili inconvenienti.

A margine dei controlli esperiti dagli agenti di polizia e dai funzionari designati dal Dipartimento, è d'uopo sottolineare in questa sede l'importante ed esclusivo ruolo del Chimico cantonale e del Laboratorio cantonale in ambito di igiene e di protezione della salute pubblica. Il Laboratorio cantonale opera per gradi di rischi (da 1 a 6), e sebbene alla categoria degli esercizi pubblici sia attribuito un grado di rischio 2-3/6, il legislatore cantonale non può certo esimersi dal tenere in debita considerazione l'importanza dei controlli igienici a tutela della salute con le analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso (cfr. art. 3 e 4 Regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso - RL 6.2.1.1.1).
A prescindere dunque dal grado di rischio, l'obiettivo principe del legislatore, in applicazione del menzionato regolamento (lex specialis), è di garantire controlli sistematici ed accurati a protezione della salute pubblica.

Art. 38

Limitazione da parte del municipio	Al fine di prevenire la violenza e i disordini il municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

La disposizione propone lo stralcio della menzione "autorità concedente", di cui al vigente art. 51. L'intento è quello di voler meglio sottolineare l'esclusiva facoltà del Municipio di vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.
Alla base di quest'impostazione risiede la convinzione secondo cui il Municipio, quale organo di tutela dell'ordine pubblico, è l'autorità che meglio di chiunque altra conosce la propria realtà locale, e pertanto è in misura di valutare l'adozione di questa proibizione con maggiore cognizione di causa rispetto all'autorità cantonale.

In merito alla possibilità di bandire la vendita di bevande alcoliche in occasione di avvenimenti sportivi (protezione dell'ordine pubblico), la modifica della Legge federale

sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, non contempla un'apposita limitazione della vendita di questo tipo di bevande.

Appare pertanto opportuno conservare la versione attuale dell'art. 51 Les Pubb, che consente ai Municipi margini di intervento anche in quest'ambito specifico.
In pratica questa norma rappresenta una *lex specialis* dell'art. 107 LOC che conferisce ai Comuni ampie facoltà nell'ambito della tutela dell'ordine pubblico.

CAPITOLO UNDICESIMO - TASSE

Art. 39

Tassa di autorizzazione alla conduzione	L'autorizzazione è soggetta a una tassa unica da fr. 50.-- a fr. 500.--.

Per quanto attiene alla riscossione delle tasse, si propone un'importante modifica.
Essa riguarda la perdita della tassa conseguente al rilascio della patente, che con la prospettata soppressione di questo istituto non può più essere esatta.
Con la nuova impostazione, la tassa si limita a recuperare i costi cagionati dall'esame dell'istanza in applicazione del principio della copertura dei costi. Il suo ammontare sarà pertanto determinato sulla base del dispendio di tempo occorso per l'esame della pratica.

Art. 40

Tassa sull'alcool	L'autorizzazione all'esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 150.-- a fr. 10'000.--, commisurata al genere e all'importanza dell'azienda.

Si tratta della trasposizione dell'attuale art. 35a con l'apporto di una rettifica per quanto attiene al minimo della tassa percepibile. Si ritiene che l'evoluzione normale dei costi, giustifichi un adeguamento della tassa minima esigibile pari a fr. 150.--.
Attualmente la legge fissa l'importo minimo a fr. 50.--.

Per la commisurazione di questo tipo di tassa ci si è ispirati ai criteri indicati nella Legge sull'alcool, la quale consente ai Cantoni di riscuotere una tassa fissando l'importo secondo il genere e l'importanza dell'azienda (cfr. art. 41a cpv. 6). Infatti, con riferimento a quanto illustrato nel commento all'art. 2 sul campo di applicazione della presente legge, si ricorda che la Lear funge da legge cantonale di applicazione della Legge sull'alcool.

Art. 41

Tasse per deroghe d'orario e permessi speciali	Il municipio preleva una tassa da fr. 20.-- a fr. 1'000.-- per il rilascio di deroghe d'orario e permessi speciali.

Riprende l'attuale art. 36, con l'aggiunta della facoltà per il Municipio di percepire una tassa anche per il rilascio dei permessi speciali, oltre che per quelli relativi alle deroghe d'orario come attualmente riconosciuto.

Art. 42

Tasse di formazione e d'esame	La tassa per la partecipazione ai corsi e per il conseguimento del diploma è fissata fino ad un massimo di fr. 10'000.--.

Questo disposto istituisce la base legale formale per l'esazione della tassa di formazione ed esame per il corso di esercente.

La norma colma una lacuna presente nella vigente legge, a cui, secondo i principi riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, occorreva provvedere.

Art. 43

Tasse di controllo	Per ogni controllo è prelevata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- tenuto conto delle prestazioni fornite dall'autorità.

Sempre in materia di tasse è parso opportuno e giustificato esigere la riscossione di importi destinati alla copertura delle spese cagionate dai controlli effettuati da parte delle persone preposte a tali compiti.
Come rilevato nel commento afferente l'art. 33, le ispezioni degli esercizi saranno prioritariamente effettuate dall'autorità cantonale, per il tramite della Polizia cantonale e dei funzionari cantonali.
Altri enti saranno ammessi ad esercitare compiti di controllo, solo nella misura in cui la loro azione scaturisca dalla concessione dell'apposita delega dell'art. 33 del presente progetto.
In questo caso anche per questi ultimi si giustifica un riconoscimento finanziario, quale indennità per il compimento di mansioni delegate. Il regolamento stabilirà l'entità e le modalità della corresponsione spettante agli enti esterni.

La prospettata tassa di controllo sostituisce l'attuale tassa annua a cui è soggetta l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico ai sensi dell'art. 35 della vigente legge.
Gli importi sono compresi in un ventaglio variante da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 500.--, e sono stabiliti secondo chiari criteri. La definizione specifica delle modalità di calcolo è demandata al regolamento d'applicazione.

CAPITOLO DODICESIMO - SANZIONI

Art. 44

Ammonimento	Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento.

Nel catalogo delle sanzioni applicabili è stato inserito l'ammonimento. Le infrazioni di lieve entità, riscontrate per la prima volta, saranno punite con questa sanzione.
Di regola, nel caso in cui il trasgressore dovesse ricadere nella stessa infrazione, sarà avviata una procedura di contravvenzione. In questa evenienza, per la sua inefficacia, l'ammonimento si presta a sostanziare l'adozione di un provvedimento maggiormente severo che si configura nella comminazione di una multa. A tale riguardo giova ricordare che l'istituto dell'ammonimento, già inserito nella Legge sulla circolazione stradale (LCstr) del 19 dicembre 1958 (RS 741.01), nella LStr e nella LOC si è rilevato un ottimo strumento di prevenzione alla reiterazione di comportamenti illeciti.

Art. 45

Multe	[1]Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 40'000.--. [2]L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 24 è fissato a fr. 200.--. [3]Sono punibili: a) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 23 cpv. 2; b) il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente. [4]Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

L'attuale art. 66 cpv. 1 è stato ripreso e modificato per quanto attiene al limite massimo della multa comminabile, il quale da fr. 10'000.-- è stato elevato a fr. 40'000.--.
La modifica trova le sue ragioni in due fatti: l'evoluzione dei tempi e il carattere deterrente del valore della pena.

Sul primo non vi sono commenti particolari da formulare, tranne quello di aver voluto adeguare gli importi ad una situazione aggiornata.

Per quanto attiene al secondo si osserva che, in presenza di infrazioni di una certa gravità, quali per esempio quelle compiute nell'ambito dell'esercizio della prostituzione, la sanzione pecuniaria sortirà un effetto deterrente solo nella misura in cui rappresenti un valore tale da incidere significativamente sull'illecito provento conseguito dal contravventore.
Sulla compatibilità di quest'importo massimo con il limite di fr. 10'000.-- previsto dall'art. 106 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS RS 311.0) osserviamo quanto segue. L'art. 335 cpv. 2 del CPS permette ai Cantoni di infliggere pene per la violazione di disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura.
Essi non sono tenuti ad applicare automaticamente la parte generale del CPS, e pertanto possono prevedere multe oltre il limite consentito dal menzionato art. 106 CPS (cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, N4 ad art. 335, pag. 1053, Zurigo 1997). Pertanto nell'ambito in parola la fissazione dell'importo massimo della multa non presenta impedimenti di sorta dal profilo penale.

Al cpv. 3 let. a) si prevede la possibilità di punire il sostituto del gerente ai sensi del nuovo art. 23 cpv. 2, ritenuto che in assenza del gerente, egli diviene responsabile della conduzione dell'esercizio per subingresso.
L'inserimento di questo capoverso costituisce quindi la base legale indispensabile per punire la persona che assume la gerenza del ritrovo in forma temporanea e sostitutiva.
Il cpv. 3 let. b) tratta della punibilità del cliente per trasgressione ai divieti legali oppure per disobbedienza ai richiami del gerente.
Nel primo caso il comportamento considerato riguarda ad esempio il consumo di tabacco in zone o locali non adibiti a fumatori, oppure la presenza dell'avventore oltre l'orario di chiusura.
Nel secondo caso invece si può supporre alla pratica di atteggiamenti perturbatori che attentano alla tranquillità interna dell'esercizio quali ad esempio, le molestie ai clienti, oppure il compimento di schiamazzi oppure ancora la manifestazione di atti incivili malgrado i richiami all'ordine del gerente.

La pratica di simili atteggiamenti può pure essere sanzionata con l'ingiunzione della proscrizione di accesso all'esercizio da parte dell'interessato (cfr. art. 16 cpv. 2).
Per contro la punibilità del cliente per il rilascio di false indicazioni per la compilazione delle notifiche ufficiali, contemplata dal vigente art. 66 cpv. 2 let. b), è stata soppressa.
La fornitura di false indicazioni da parte del cliente infatti, può essere perseguita con l'applicazione dell'art. 252 del CPS per falsità in certificati, ritenuto che la declinazione dei dati personali avviene tramite compilazione dell'apposito bollettino ufficiale (art. 1 del Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla polizia; RL 11.3.2.3) che attesta l'identità della persona.
Secondo la dottrina giuridica gli attestati comprovanti l'identità di una persona, o la qualifica materiale o formale di quest'ultima, sono assimilabili alla nozione di certificato ai sensi della ricordata norma penale (Niggli - Wiprächtiger, Basler Kommentar-Strafgesetzbuch II, N. 4 ad art. 252 CPS, pag. 1441).
Ne discende che l'ospite del datore di alloggio che fornisce false indicazioni per le notifiche ufficiali incorre nel reato di falsità in certificati.

Art. 46

Revoca	L'autorizzazione è revocata: a) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere; b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie; c) in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull'alcool, preceduta da una comminatoria.

La revoca quale misura sanzionatoria, già prevista all'attuale art. 69, si differenzia nettamente dalla revoca dell'art. 11 del progetto.
Infatti, la sanzione del presente articolo ha lo scopo di punire il gerente, qualora dovesse incorrere nell'infrazione particolarmente grave di ottenere l'autorizzazione fornendo informazioni inveritiere, oppure in caso di persistente infrazione, preceduta da sanzioni meno incisive (ammonimento, multa).

Al fine di garantire il pagamento delle tasse legate al rilascio dell'autorizzazione e di quelle annuali relative al consumo di alcool, si è ritenuto opportuno dotare quest'obbligo di sanzione amministrativa in caso di violazione. Questo tipo di sanzione riprende sostanzialmente quanto già contemplato dall'attuale legge, che consente di imporre la cessazione temporanea dell'attività del gerente o del gestore in caso di mora per questi pubblici tributi (art. 68 let. c e 68a cpv. 1 Les Pubb).
L'accumulata esperienza attesta come, a fronte di atteggiamenti ostinatamente inadempienti malgrado la pendenza di procedure esecutive in fase avanzata, la comminatoria della cessazione dell'attività professionale costituisca un rimedio efficace per vincere la resistenza del debitore.
Pur non rientrando nelle finalità della revisione, di riflesso questa sanzione consente anche di poter salvaguardare la dignità della categoria professionale, consentendo l'espulsione di quegli appartenenti che, malgrado la trascuratezza con cui assolvono ai loro obblighi tributari, fanno concorrenza ai loro omologhi diligenti, mettendo a repentaglio il credito dell'intera categoria.

Art. 47

Indipendenza delle sanzioni	Le sanzioni degli art. 45 e 46 possono essere cumulate.

Con l'introduzione di questa disposizione si istituisce la base legale che permette di sanzionare il gerente con la multa e con la revoca simultaneamente. Lo scopo di questa norma consiste nel sanzionare comportamenti particolarmente gravi del gerente al punto da giustificare il cumulo delle due misure con incidenza sul suo patrimonio e sulla continuazione della sua attività.
L'attuazione congiunta della multa e della revoca, può prestarsi a fronte di casi di recidiva plurima, oppure di profittevoli connivenze con la pratica illegale della prostituzione.

Soprattutto in questo ambito, dove l'esercizio del meretricio in condizioni di illegalità consente di conseguire lauti ed indebiti guadagni, l'inflizione della sola multa che incide scarsamente sull'entità del provento realizzato, appare in alcuni casi un provvedimento poco deterrente per contrastare la ripetizione di tale pratica.
Occorre pertanto poter rafforzare l'inibizione di simili scenari.
L'abbinamento della multa con la revoca dell'autorizzazione, che interrompe l'esercizio dell'attività del gerente responsabile, persegue appunto tale scopo.
Con il cumulo delle sanzioni ci si propone di indurre il gerente a riflettere maggiormente sulle possibili conseguenze di un suo comportamento illecito.

Art. 48

Pubblicazione delle decisioni	[1]Il Dipartimento pubblica, in caso di reiterata condanna, le decisioni passate in giudicato, inerenti le sanzioni relative alla violazione del divieto di vendita di alcolici ai minori. [2]La pubblicazione avviene sul Foglio ufficiale.

Il disposto in oggetto rappresenta una "lex specialis" dell'art. 68 CP.
In effetti per introdurre la possibilità di pubblicare i nomi dei gerenti contravventori a questo divieto, in virtù dell'art. 105 cpv. 3 CP, trattandosi di una contravvenzione, è necessario il supporto di una base legale cantonale in senso formale, che in quanto tale legittima il conferimento di questa facoltà all'Autorità cantonale (cfr. Niggli - Wiprächtiger, "Basler Kommentar - Strafrecht I", pag. 1427 N. 6 ad art. 68 CP, 2. edizione, Basilea 2007).

Lo scopo di questa norma consiste nel permettere la pubblica divulgazione dell'identità dei gerenti la cui attività abbia reiteratamente infranto il riferito divieto. Di riflesso in tale modo si intende anche facilitare al pubblico l'identificazione dei ritrovi pubblici in cui tali pratiche illecite avvengono.
L'interesse pubblico della tutela dei giovani è pertanto preponderante rispetto all'interesse privato del gerente a mantenere l'anonimato relativamente alla commissione di infrazioni che attentano, talvolta anche gravemente, alla salute dei giovani.
In ossequio al principio della proporzionalità si è ritenuto opportuno applicare il suddetto provvedimento limitatamente ai casi di recidiva. Infatti l'autorità competente ne valuterà l'applicazione solo nei casi di ripetuta violazione del divieto di vendita di alcolici ai minori.

Lo scopo della pubblicazione non si riduce ad essere quello di una semplice sanzione, ma si sospinge ben oltre, mirando soprattutto ad informare i genitori dei minori sull'identità di quei ritrovi pubblici il cui titolare non adempie gli obblighi della Lear. Si può pertanto affermare che l'intendimento di questa norma consiste prevalentemente nella prevenzione del fenomeno in parola, e solo secondariamente nella sua repressione.

Ciò è peraltro attestato dalla valenza di questa norma, che in quanto “reprimenda” pubblica non mira ad offuscare l’immagine di un EP, ma piuttosto a tutelare convenientemente la salute dei minori.
Giova rilevare che, dal profilo politico, il Consiglio di Stato perora questa linea.

Infatti il medesimo, nella sua nota del 12 novembre 2008 nell’ambito della problematica della violenza giovanile, ha affermato senza esitazioni di essere intenzionato ad approfondire *"le misure volte a rendere più difficile l’accesso a bevande alcoliche da parte dei giovani, rispettivamente quelle che prospettano sanzioni più severe per chi non rispetta il divieto della vendita di alcool ai minori"* (cfr. bollettino stampa del Consiglio di Stato, Cancelleria dello Stato, 12 novembre 2008).

Infine si rileva che, a livello cantonale, il provvedimento in parola non rappresenta una innovazione, essendo già presente nella “Legge di applicazione della Legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN)” (cfr. art. 8 cpv. 3), come uno dei vari strumenti che il legislatore federale ha messo in campo per contrastare la diffusione del lavoro nero (art. 13 LLN).

Art. 49

Competenze	[1]Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza. [2]Ogni altra infrazione è di competenza del Dipartimento.

Il disposto riprende con una formulazione più ampia l’attuale contenuto dell’art. 67, che consente di inglobare la totalità delle infrazioni afferenti gli ambiti di competenza dei Municipi (permessi speciali, orari, periodi di apertura e chiusura, deroghe, età degli avventori, ecc.).

CAPITOLO TREDICESIMO - AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Art. 50

Obbligo di notifica da parte dell’autorità	[1]Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge. [2]Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento. [3]Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti.

La norma al cpv. 1 pone un chiaro obbligo alle autorità amministrative cantonali e comunali ed a quelle giudiziarie, di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della Lear.
A quest’ultime è pure richiesto di segnalare d'ufficio i casi che possono richiedere un intervento del dipartimento competente (cpv. 2).

Questo articolo propone l'istituzione di obblighi analoghi a quelli stabiliti dall'art. 5 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (RL 1.2.2.1), dall'art. 13 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 31 gennaio 2000 (RS 11.1.2.4), dall'art. 13 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco e dall'art. 185 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1).

L'introduzione di quest'obbligo di informazione è volto a consentire alle autorità di applicazione l'esercizio di un controllo più esteso ed incisivo sulla regolarità delle attività legate alla conduzione degli esercizi.
Al proposito annotiamo che a suo tempo il regime di questo tipo di norma era stato oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione della legislazione, la quale per valutarne l'ammissibilità giuridica, aveva sollecitato il contributo del funzionario addetto al servizio della protezione dei dati.

Per maggiori ragguagli si rinvia alle interessanti considerazioni espresse nel Rapporto commissionale del 12 maggio 1998 sul Messaggio 28 maggio 1997 concernente la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (cfr. pag. 3-5; cfr. anche il messaggio pag. 7-9).

CAPITOLO QUATTORDICESIMO - PROCEDURA DI RICORSO

Art. 51

In generale	[1]Contro le decisioni dei Municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. È riservato l'art. 52. [2]Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

La disposizione ripropone l'attuale art. 71 in forma leggermente emendata.
Il nuovo assetto normativo ha dettato l'espunzione del vigente cpv. 2 riguardante il diritto di un terzo di contestare la concessione di una nuova patente.
Per quanto attiene al proposto cpv. 2, si osserva che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è stabilita per clausola enumerativa.
Il ricorso è dato unicamente nei casi previsti dalla legge in modo esaustivo (cfr. art. 60 LPamm; Borghi/Corti, compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 LPamm, no. 2).

Secondo il vigente art. 71 cpv. 3, presso il Tribunale cantonale amministrativo possono essere impugnate soltanto le decisioni del Consiglio di Stato concernenti il rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, di certificati di capacità e di autorizzazioni a gestire esercizi pubblici.
Ne discende che all'infuori di questi specifici ambiti, la competenza giudicante del Tribunale amministrativo resta preclusa con la conseguenza che le sentenze del Consiglio di Stato emesse a seguito di impugnazione delle decisioni del Dipartimento delle istituzioni o dei Municipi dovrebbero acquisire piena efficacia, giacché viene a mancare la possibilità di avvalersi di un rimedio di diritto ordinario.
A tale riguardo il Tribunale cantonale amministrativo ha giudicato l'attuale situazione normativa lacunosa e inadempiente alle esigenze minime stabilite dall'art. 6 CEDU (cfr. sentenza 11 gennaio 2002, in re G.B. pag. 4), ragione per cui, sempre limitatamente

al contesto dell'applicazione della legge sugli esercizi pubblici, esso ha reputato opportuno entrare nel merito anche su quelle questioni che la vigente carenza legislativa sottrae ingiustificatamente al suo dominio (cfr. per esempio sentenza del Tribunale cantonale amministrativo in re T. SA del 6 febbraio 2006).
Il prospettato cpv. 2 mira a supplire a tale carenza, adeguando la normativa legale all'intervenuta prassi del Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 52

In particolare	[1]Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Pretura penale. [2]Contro le decisioni dei municipi in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

La norma prevede un disciplinamento particolare per quanto attiene alle decisioni in ambito di contravvenzioni.
Il prospettato cpv. 1 riprende il vigente art. 72 cpv. 1 che prescrive la facoltà di impugnare le decisioni dipartimentali in materia contravvenzionale alla Pretura penale nel termine di 15 giorni. L'introduzione di detta norma risale al 1° gennaio 2003 a seguito dell'istituzione della Pretura penale che giudica quale istanza di ricorso le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado all'autorità amministrativa cantonale.
Per contro le decisioni dei Municipi in materia di contravvenzione sono suscettibili di ricorso al Consiglio di Stato sino al Tribunale cantonale amministrativo e meglio come previsto all'art. 148 LOC.
Ciò può avvenire per esempio, in caso di mancato ossequio delle deroghe d'orario concesse dall'esecutivo comunale.
Anche in questo caso i contenuti del proposto cpv. 2 riprendono integralmente quanto previsto dal vigente art. 72 cpv. 2.

CAPITOLO QUINDICESIMO - NORME FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 53

Competenze comunali	Il municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

Il tenore di questo disposto è analogo al vigente art. 73 sulle competenze comunali.

Art. 54

Norme transitorie a) patente	[1]La validità delle patenti rilasciate conformemente all'art. 5 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LesPubb) decade 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. [2]Entro tale scadenza il gerente è tenuto a produrre presso il competente Ufficio l'attestazione dell'idoneità dei locali (art. 8 cpv. 1 lett. c). [3]Entro tale periodo, la patente soggiace al regime giuridico del diritto anteriore.

L'art. 54 prolunga ad un periodo di due anni la durata della validità delle patenti rilasciate sotto l'impero del previgente regime giuridico. Uno dei capisaldi della revisione legislativa consiste appunto nella soppressione di questo tipo di autorizzazione.
L'abrogazione di quest'ultima è conseguente alla nuova impostazione normativa, mirante a concentrare l'intervento dell'autorità amministrativa cantonale soprattutto sull'operato professionale del gerente. Ciò ha comportato un certo snellimento dell'attuale regolamentazione, teso a scartare dal nuovo corpo legislativo quelle norme di scarsa attinenza o addirittura estranee all'attività propria di conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (cfr. art. 1 del disegno di legge).
Fra queste rientrano sicuramente quelle afferenti l'idoneità strutturale degli esercizi pubblici, che nulla hanno a che vedere con l'operato del gerente.
Per tale ragione la verifica della conformità dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari dell'impianto è stata demandata al Municipio.

Come rilevato, la norma prevede la decadenza della patente al più tardi due anni dopo l'efficacia della revisione. L'estinzione si produce automaticamente ex lege per intervenuta decorrenza del termine di validità residua della patente (due anni). Durante questo periodo transitorio il diritto anteriore mantiene la sua efficacia nei confronti della patente.
Pertanto entro il riferito periodo possono insorgere motivi che, in base all'applicazione del diritto anteriore (cpv. 3), comportano la prematura decadenza dell'autorizzazione, quali ad esempio quelli di cui all'art. 17 Les Pubb e articoli correlati.
In tali casi il ripristino della struttura a fungere da esercizio pubblico, dovrà avvenire sotto l'impero del nuovo diritto tramite il rilascio della dichiarazione municipale attestante l'idoneità dell'impianto.

In definitiva quest'ultima è volta a rimpiazzare la patente, destinata a scomparire con l'ingresso della riveduta normativa: il termine di due anni concesso ai Municipi per compiere in modo graduale questa sostituzione è parso sufficientemente congruo, considerata la vigente conformità strutturale di gran parte degli esercizi pubblici.

Art. 55

b) autorizzazione a gestire	[1]Le autorizzazioni a gestire rilasciate secondo l'art. 28 LesPubb, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 2 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. [2]Entro tale periodo, l'autorizzazione a gestire soggiace al regime del diritto previgente.

Analogamente a quanto stabilito per la patente, anche per l'autorizzazione a gestire esistente al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, è previsto un periodo massimo di validità di due anni, trascorso il quale quest'ultima si estinguerà ex lege (effetto perentorio del termine). Durante questo periodo transitorio la vigente autorizzazione soggiace al regime del diritto anteriore (cpv. 2).
Ciò significa che la regolamentazione di tutte le questioni correlate all'attuale autorizzazione continuerà ad essere retta dal diritto anteriore.

Pertanto le considerazioni espresse più sopra valgono mutatis mutandi anche in questo contesto, segnatamente per quanto concerne la necessità di sostituire l'esistente autorizzazione con la nuova (art. 5 e 6 del disegno di legge), la riscossione della tassa annuale, come pure l'emersione di cause che, giusta gli art. 68 e 69 Les Pubb e norme ad essi correlate, possono comportarne la sospensione o l'estinzione. In quest'ultimo caso,

analogamente a quanto rilevato per la patente, il ripristino dell'autorizzazione ad esercitare la professione avverrà esclusivamente in applicazione della riveduta normativa.

Art. 56

c) certificato di capacità	[1]I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I sono parificati al diploma. [2]I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato. [3]La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell'attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

La norma regola i certificati di capacità professionale per esercenti.

Quelli di tipo 1 (rilasciati sotto l'egida della vecchia legge del 1967) e tipo I sono parificati al diploma cantonale. Il loro conseguimento è avvenuto a seguito della frequentazione di un corso completo di 480 ore (cfr. art. 2 Regolamento sulla formazione professionale degli esercenti del 3 dicembre 1996 - 11.3.2.1.2) culminato dal superamento dei relativi esami.
Si è pertanto ritenuto ragionevole parificare la valenza di questi due tipi di certificati a quella del diploma cantonale di esercente. Il cpv. 1 sancisce questo indirizzo.

Il conseguimento di certificati di capacità tipo 2, 3 (rilasciati in base alla vecchia legge del 1967) nonché tipo II, è subordinato alla frequenza di corsi di formazione limitati a 180 ore. Ovviamente la difficoltà di esame richiesta è adeguata al grado ridotto di preparazione impartita, ciò che rende il loro valore sicuramente meno pregiato rispetto a quelli di tipo 1 e I.
I titolari di certificati di capacità tipo 2, 3 e II in attività al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa sono, in base al cpv. 2, autorizzati a continuare la loro attività a condizione che si occupino di esercizi adeguati al tipo d'istruzione ricevuta.
Essi potranno quindi essere attivi in esercizi di ridotta importanza rispetto ai colleghi in possesso di certificati di capacità superiori.

Il cpv. 3 si occupa dei possessori di certificati di capacità tipo 2, 3 e II, che al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa non sono operativi nel ramo.
Per costoro il mantenimento della validità dei certificati, è subordinato all'avvio o alla ripresa dell'attività entro 2 anni dall'entrata in vigore della nuova legge.
Trattasi in gran parte di certificati rilasciati per consentire la conduzione stagionale di grotti o di esercizi dalla capienza limitata a due o tre avventori, conseguibili tramite una formazione teorica estremamente ridotta.
Le condizioni di esercizio di questo tipo di attività sono definite dal precedente capoverso.
La decorrenza infruttuosa del termine comporta la decadenza ex lege dell'efficacia dei certificati in parola (effetto perentorio del termine).

Art. 57

d) agriturismo	Gli operatori attivi nella conduzione di agriturismo sono tenuti ad acquisire il diploma cantonale di esercente entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per quanto riguarda l'assoggettamento degli agriturismi alla Lear, si richiamano i rilievi relativi all'art. 3 a pag. 19.

Art. 58

e) tasse di promozione	Sino alla scadenza della validità della patente il calcolo delle aliquote di cui all'art. 19 cpv. 2 della Legge sul turismo del 30 novembre 1998 avviene sulla base del numero dei posti da essa stabilito.

Attualmente il computo dell'importo delle tasse di promozione avviene sulla base del numero di posti iscritti nella patente. Tale indicazione può continuare ad essere presa come riferimento per il computo della tassa in parola, nella misura in cui la patente mantenga la sua efficacia, ossia al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della Lear.
Con la sua decadenza, spetterà al Municipio definire il quantitativo dei posti a sedere per ogni singolo esercizio senza alloggio e per i locali notturni (cfr. riforma dell'art. 19 cpv. 2 LTur).

VIII. INIZIATIVA PARLAMENTARE 6 GIUGNO 2001 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA CORRADO KNESCHAUREK E COFIRMATARI PER LA MODIFICA DELLA LES PUBB

In merito a tale iniziativa una premessa di carattere formale si impone.
Infatti, trattandosi di un'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica, secondo l'art. 98 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (RL 2.4.1.1) lo scrivente Consiglio dovrebbe, se del caso, limitarsi a dar seguito all'elaborazione del progetto previsto dall'iniziativa generica entro un anno dalla sua accettazione da parte del Gran Consiglio (cfr. art. 98 cpv. 5).

Sennonché, la Commissione della legislazione, con scritto del 9 marzo 2005, ci ha invitato, nell'ambito della revisione globale della Les Pubb, a valutare anche le richieste formulate in tale iniziativa parlamentare.
Diamo seguito a questa indicazione esprimendo le seguenti considerazioni.

Con l'atto parlamentare citato Corrado Kneschaurek e cofirmatari chiedono in modo particolare che per gestire una struttura alberghiera (alberghi, motel, apparthotel, garni) sia necessario essere al beneficio di un diploma di una scuola alberghiera svizzera (o scuola estera equivalente e riconosciuta).
Inoltre si domanda che vengano eliminate le tasse a tutti gli esercizi pubblici o, in via subordinata, alle strutture con alloggio che per legge devono pagare la tassa di promovimento turistico.
Indipendentemente dal fatto che nel nostro Cantone tutti gli esercizi pubblici menzionati più sopra sono gestiti da persone che posseggono un diploma di scuola alberghiera, non riteniamo giustificato generalizzare quest'obbligo a tutti gli esercizi pubblici che offrono pure alloggio (pensioni, locanda, ostelli della gioventù, rifugi e capanne di montagna).

Concretizzare l'iniziativa significherebbe imporre oneri sproporzionati con conseguenze pesanti per questo settore. Infatti è facilmente immaginabile che si giunga ad una carenza di gerenti con conseguenti chiusure.

Per quanto riguarda invece il tema delle tasse la richiesta è stata, indirettamente, parzialmente accolta in quanto con la nuova procedura il Cantone preleverà unicamente una tassa di autorizzazione.
La vigente legislazione prevede per contro il prelevamento di una tassa di rilascio a carico del proprietario rispettivamente una tassa annua a carico del gestore oltre al prelevamento di una tassa in caso di ristrutturazione.

IX. MODIFICHE DI ALTRE LEGGI

La Legge sul turismo (L-TUR) del 30 novembre 1998 (RL 7.5.1.1) oltre ad aver introdotto lo strumento del credito quadro quadriennale per il finanziamento pubblico dei progetti che migliorano l'offerta turistica in Ticino, ha ripartito diversamente, rispetto al passato, le competenze tra il Cantone (Consiglio di Stato), l'ETT e gli ETL.
All'ETT spettano i compiti programmatici (elaborazione della politica turistica) e operativi (strategia marketing, gestione degli aiuti cantonali, controllo dei risultati).
Mentre gli investimenti destinati a migliorare l'offerta turistica sono sostenuti con i mezzi messi a disposizione tramite il credito quadro quadriennale (art. 22-35 L-TUR), l'attività di promozione dell'ETT è finanziata in gran parte tramite la tassa di promozione turistica (art. 18-19 L-TUR) del cui gettito l'ETT riceve tuttavia circa il 70%. L'art. 19 cpv. 2 L-TUR definisce l'importo da destinare alla promozione turistica prelevato annualmente dalle entrate delle patenti pagate dagli esercizi pubblici senz'alloggio, dai grotti e dai canvetti.
Considerando che la proposta di legge prevede l'abolizione del concetto di 7patente e della tassa annua si propone in analogia all'aliquota per il pernottamento di cui al cpv. 1, la seguente modifica legislativa:

"[2]*L'importo della tassa per gli esercizi di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b e c della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal Municipio*."

Si è pure dovuto adeguare l'art. 1 cpv. 2 della Legge sull'esercizio della prostituzione alla nuova impostazione della legge.

X. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2008/2011

La revisione globale della Legge sugli esercizi pubblici, che ossequia i principi dell'alleggerimento, è esplicitamente prevista nel primo aggiornamento delle LD/PF 2008/2011 del dicembre 2008 (cfr. capitolo 9, piano delle principali modifiche legislative) ed è pure auspicata con particolare risolutezza dal Tribunale cantonale amministrativo.
La sua adozione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Comuni se non quello, nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia, di pure verificare i requisiti strutturali e igienici previsti dalla Les Pubb.
Per il Cantone, la nuova impostazione comporta un'importante diminuzione degli introiti in relazione all'abrogazione della tassa di rilascio rispettivamente della tassa annua (1 milione circa) che verranno recuperati nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche.

Per le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio l'adozione dell'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 1° aprile 2009 n. 6193 del Consiglio di Stato;
- vista la Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool),

d e c r e t a :

CAPITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi) da parte del gerente.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica:

a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto;
b) all'alloggio di ospiti;
c) alla vendita di bevande alcoliche.

Articolo 3

Eccezioni

La presente legge non si applica a:

f) ospedali, case di cura e case anziani;
g) pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti;
h) centri diurni per anziani e disabili e centri giovanili, mense riservate alla polizia, ai funzionari dello stato, alle scuole, ai pompieri e agli altri servizi di pronto intervento;
i) rifugi e capanne di montagna non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
j) mescite aperte saltuariamente.

Articolo 4

Definizioni

[1]L'esercizio è un immobile o una parte ben definita di esso dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.

[2]Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l'autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio.

CAPITOLO SECONDO - AUTORIZZAZIONI

Articolo 5

Obbligo d'autorizzazione

La conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione.

Articolo 6

Genere di autorizzazione

[1]Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

a) esercizi con alloggio;
b) esercizi senza alloggio;
c) locali notturni;
d) esercizi provvisori.

[2]Di regola allo stesso gerente è rilasciata una sola autorizzazione, la quale può essere munita di oneri e condizioni.

CAPITOLO TERZO - PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

Articolo 7

Idoneità dei locali

[1]Il municipio nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia è competente per l'esame degli aspetti strutturali degli esercizi.

[2]I requisiti strutturali ai quali il municipio deve attenersi nell'ambito della procedura di licenza edilizia, sono stabiliti nel regolamento di applicazione.

Articolo 8

Presupposti

[1]Colui che richiede l'autorizzazione deve:

a) avere l'esercizio dei diritti civili;
b) disporre del diploma cantonale di esercente;
c) produrre l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili;
d) godere del diritto d'uso dei locali;
e) disporre di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

[2]Il regolamento stabilisce le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma e le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Articolo 9

Motivi di esclusione

[1]Non è concessa l'autorizzazione a chi:

a) è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l'iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale;

b) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;
c) è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio.

[2]Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lett. a) trattandosi di pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d'accusa.

CAPITOLO QUARTO - ESTINZIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 10

Estinzione

La validità dell'autorizzazione si estingue in caso di:
a) cambiamento del gerente;
b) cambiamento del genere di autorizzazione;
c) rinuncia scritta;
d) decesso del titolare.

Articolo 11

Revoca per mancanza di requisiti

L'autorizzazione è revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti.

CAPITOLO QUINTO - DIPLOMA CANTONALE DI ESERCENTE

Articolo 12

Definizione

Il diploma cantonale di esercente (in seguito: diploma), attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Articolo 13

Corso di formazione

[1]Il Consiglio di Stato organizza il corso per l'ottenimento del diploma.

[2]L'organizzazione può essere delegata ad associazioni di categoria, assicurandone il sussidiamento.

Articolo 14

Condizioni

[1]Il diploma si ottiene dopo aver svolto un periodo di pratica e superato l'esame finale.

[2]Il regolamento fissa le condizioni per il conseguimento del diploma e le relative eccezioni.

CAPITOLO SESTO - ACCESSO AGLI ESERCIZI / LIMITAZIONI

Articolo 15

Accesso dei giovani

[1]In tutti gli esercizi, ad eccezione dei locali notturni, dopo le ore 23:00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

[2]L'accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.

Articolo 16

Allontanamento e divieto di accesso

[1]Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante.

[2]Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

[3]Il Dipartimento dirime le contestazioni.

CAPITOLO SETTIMO - ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Articolo 17

Orari di apertura e chiusura degli esercizi

[1]Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05:00 e la 01:00, durante almeno cinque giorni per settimana.

[2]Il municipio può prevedere eccezioni all'obbligo di apertura di cui al cpv. 1.

[3]I locali notturni possono aprire dalle ore 19:00 e devono chiudere entro le 05:00.

[4]Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03:00 e le 05:00.

Articolo 18

Esercizi con alloggio

I datori di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all'art. 17 cpv. 1.

Articolo 19

Esercizi nelle case da gioco

Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest'ultima.

Articolo 20

Deroghe

Il municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

Articolo 21

Esercizi nelle aree autostradali

Il municipio può concedere deroghe d'orario estese a tutto l'anno o a un determinato periodo agli esercizi inseriti nelle aree autostradali.

CAPITOLO OTTAVO - OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL GERENTE

Articolo 22

Responsabilità della conduzione

[1]Il gerente è responsabile della conduzione dell'esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto della legge e del regolamento.

[2]Il regolamento fissa le modalità della sua presenza.

Articolo 23

Sostituzione

[1]Il gerente in caso di assenza temporanea fino a 30 giorni è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.

[2]Il gerente, assente per cause di forza maggiore deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.

Articolo 24

Limitazione della vendita di bevande alcoliche

[1]Il gerente non deve servire bevande alcoliche:

a) alle persone di età inferiore ai 18 anni;
b) alle persone che si trovano in stato di ebrietà.

[2]A tale obbligo soggiacciono anche i maggiorenni responsabili ed i terzi maggiorenni.

Articolo 25

Bevande analcoliche

[1]Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

[2]Quando vengono serviti pasti principali, il gerente deve fornire gratuitamente l'acqua; egli deve inoltre fornire, a pagamento, bevande gassate in imballaggi da almeno un litro.

Articolo 26

Divieto di incentivi al consumo di alcolici

È vietata:

d) la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta (happy-hour e 2x1);

e) l'organizzazione di giochi la cui ricompensa consiste in bevande alcoliche a titolo gratuito o manifestamente inferiore al normale prezzo di vendita;

f) l'impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

Articolo 27

Notifica degli ospiti

Il gerente di un esercizio con alloggio è responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia.

Articolo 28

Notifica dell'attività

[1]Il gerente notifica al municipio:

a) gli orari di apertura e di chiusura;

b) i giorni di riposo settimanale;

c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

[2]Eventuali modifiche devono essere comunicate preventivamente al municipio.

Articolo 29

Obbligo di esposizione degli orari

Il gerente espone, in modo ben visibile dall'esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio.

Articolo 30

Accertamento età

In caso di dubbi circa l'età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

CAPITOLO NONO - PERMESSI SPECIALI

Articolo 31

Permessi speciali

[1]Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di quindici giorni consecutivi per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

[2]Il municipio comunica la sua decisione all'autorità cantonale, alla polizia cantonale e al Laboratorio cantonale.

Articolo 32

Controllo

Il municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

CAPITOLO DECIMO - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 33

Delega di compiti di controllo

[1]Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo:

a) ai municipi;

b) alle associazioni di categoria.

[2]Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l'eventuale indennità nel regolamento.

Articolo 34

Insegne per gli esercizi

[1]Qualsiasi esercizio deve disporre all'esterno di un'insegna con il proprio nome e il tipo di locale.

[2]L'insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune.

Articolo 35

Esposizione prezzi

[1]All'esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.

[2]Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all'interno oppure presentata al cliente.

[3]La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

Articolo 36

Fumo

[1]All'interno degli esercizi è vietato fumare.

[2]È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.

[3]Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi con alloggio.

Articolo 37

Interventi di controllo

Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono:

d) ispezionare gli esercizi;

e) accertare l'identità di chi vi si trova;

f) ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

Articolo 38

Limitazione da parte del municipio

Al fine di prevenire la violenza e i disordini il municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

CAPITOLO UNDICESIMO - TASSE

Articolo 39

Tassa di autorizzazione alla conduzione

L'autorizzazione è soggetta a una tassa unica da fr. 50.-- a fr. 500.--.

Articolo 40

Tassa sull'alcool

L'autorizzazione all'esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 150.-- a fr. 10'000.--, commisurata al genere e all'importanza dell'azienda.

Articolo 41

Tasse per deroghe d'orario e permessi speciali

Il municipio preleva una tassa da fr. 20.-- a fr. 1'000.-- per il rilascio di deroghe d'orario e permessi speciali.

Articolo 42

Tasse di formazione e d'esame

La tassa per la partecipazione ai corsi e per il conseguimento del diploma è fissata fino ad un massimo di fr. 10'000.--.

Articolo 43

Tasse di controllo

Per ogni controllo è prelevata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- tenuto conto delle prestazioni fornite dall'autorità.

CAPITOLO DODICESIMO - SANZIONI

Articolo 44

Ammonimento

Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento.

Articolo 45

Multe

[1]Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 40'000.--.

[2]L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 24 è fissato a fr. 200.--.

[3]Sono punibili:

a) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 23 cpv. 2;
b) il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente.

[4]Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

Articolo 46

Revoca

L'autorizzazione è revocata:

a) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
c) in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull'alcool, preceduta da una comminatoria.

Articolo 47

Indipendenza delle sanzioni

Le sanzioni degli art. 45 e 46 possono essere cumulate.

Articolo 48

Pubblicazione delle decisioni

[1]Il Dipartimento pubblica, in caso di reiterata condanna, le decisioni passate in giudicato, inerenti le sanzioni relative alla violazione del divieto di vendita di alcolici ai minori.

[2]La pubblicazione avviene sul Foglio ufficiale.

Articolo 49

Competenze

[1]Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza.

[2]Ogni altra infrazione è di competenza del Dipartimento.

CAPITOLO TREDICESIMO - AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Articolo 50

Obbligo di notifica da parte dell'autorità

[1]Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

[2]Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.

[3]Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti.

CAPITOLO QUATTORDICESIMO - PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 51

In generale

[1]Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. È riservato l'art. 52.

[2]Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 52

In particolare

[1]Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Pretura penale, ai sensi dell'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

[2]Contro le decisioni dei municipi in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO QUINDICESIMO - NORME FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Articolo 53

Competenze comunali

Il municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

Articolo 54

Norme transitorie
a) patente

[1]La validità delle patenti rilasciate conformemente all'art. 5 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LesPubb) decade 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

[2]Entro tale scadenza il gerente è tenuto a produrre presso il competente Ufficio l'attestazione dell'idoneità dei locali (art. 8 cpv. 1 lett. c).

[3]Entro tale periodo, la patente soggiace al regime giuridico del diritto anteriore.

Articolo 55

b) autorizzazione a gestire

[1]Le autorizzazioni a gestire rilasciate secondo l'art. 28 LesPubb, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 2 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

[2]Entro tale periodo, l'autorizzazione a gestire soggiace al regime del diritto previgente.

Articolo 56

c) certificato di capacità

[1]I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I sono parificati al diploma.

[2]I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

[3]La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell'attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

Articolo 57

d) agriturismo

Gli operatori attivi nella conduzione di agriturismo sono tenuti ad acquisire il diploma cantonale di esercente entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 58

e) tasse di promozione

Sino alla scadenza della validità della patente il calcolo delle aliquote di cui all'art. 19 cpv. 2 della Legge sul turismo del 30 novembre 1998 avviene sulla base del numero dei posti da essa stabilito.

Articolo 59

Norma abrogativa

È abrogata la Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.

Articolo 60

Entrata in vigore

[1]Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

ALLEGATO

La Legge sul turismo è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2

L'importo della tassa per gli esercizi di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b e c della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal Municipio.

La Legge sull'esercizio della prostituzione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

È considerata prostituzione ai sensi della presente legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico segnatamente negli esercizi pubblici.